Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 35

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 9 febbraio 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

(1314)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1967, n. **1382.**

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto di studi europei « Alcide De Gasperi », con sede in Roma.

N. 1382. Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto dell'Istituto di studi europei « Alcide De Gasperi », con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1968
Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 32. — GRECO

LEGGE 23 gennaio 1968, n. **20.**

Disposizioni straordinarie riguardanti il trattamento economico dei dipendenti dei comuni e delle provincie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1967 l'indennità accessoria, anche se concessa con diversa denominazione, qualora sia stata percepita dai dipendenti dei comuni e delle province al 31 dicembre 1964, in virtù di provvedimenti delle rispettive amministrazioni, è ripristinata nei confronti del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e nell'importo stabilito al 31 dicembre 1964, a titolo di assegno personale non pensionabile, riassorbibile per effetto dei successivi aumenti degli stipendi e dei salari a qualsiasi titolo dovuti. Allo stesso titolo è mantenuta l'indennità se ancora corrisposta alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il ripristino di cui al comma precedente è limitato alla parte della suddetta indennità che non sia tuttora corrisposta ad altro titolo.

Per i dipendenti il cui trattamento retributivo globale — non comprese in esso le indennità per carico di famiglia e l'indennità integrativa speciale — non superi un milione e 300 mila lire annue, il riassorbimento dell'assegno personale avverrà in ragione del 50 per cento di ciascun aumento retributivo.

Art. 2.

E' fatto divieto ai comuni e alle province di concedere ai propri dipendenti qualsiasi ulteriore nuova indennità non prevista da particolari disposizioni di legge.

I provvedimenti di concessione adottati in violazione del divieto previsto nel comma precedente sono nulli. Gli amministratori e i segretari comunali e provinciali non possono emettere i relativi titoli di spesa ed i tesorieri hanno comunque l'obbligo di non darvi corso. Gli amministratori e i segretari che, ciò nonostante, abbiano emesso i titoli di spesa e i tesorieri che abbiano effettuato i pagamenti sono personalmente e solidalmente responsabili delle somme conseguentemente erogate, e il prefetto ne promuove il recupero con ingiunzione emessa ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e con la procedura ivi stabilita.

Nella stessa responsabilità incorrono i componenti degli organi di controllo che abbiano approvato le relative deliberazioni. Il Ministero dell'interno promuove il giudizio di responsabilità innanzi alla Corte dei conti.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 gennaio 1968

SARAGAT

MORO — TAVIANI — COLOMBO — PRETI — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 23 gennaio 1968, n. **21**.

Assegnazione straordinaria di fondi per la sistemazione dei debiti relativi ai ricoveri degli infermi poliomielitici, discinetici e lussati congeniti dell'anca.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 12 miliardi per provvedere alla estinzione dei debiti esistenti al 31 dicembre 1967 per ricoveri, cure ambulatoriali, spese di trasporto e forniture di apparecchi ortopedici disposti a favore di infermi poliomielitici ai sensi della legge 10 giugno 1940, n. 932, e la spesa di lire 2 miliardi e 332 milioni per provvedere alla estinzione dei debiti esistenti alla stessa data per ricoveri, cure ambulatoriali e protesi ortopediche disposte a favore di infermi discinetici e lussati congeniti dell'anca, ai sensi della legge 10 aprile 1954, n. 218.

Art. 2.

Le somme di cui al precedente articolo saranno iscritte in bilancio, per i debiti relativi agli infermi poliomielitici in ragione di lire 4.500 milioni nell'esercizio 1967 e di lire 2.500 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1968 al 1970 e, per i debiti relativi agli infermi discinetici e lussati congeniti dell'anca, in ragione di lire 1.332 milioni nell'esercizio 1967, e di lire 500 milioni in ciascuno degli anni 1968 e 1969.

Art. 3.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato per l'esercizio finanziario 1967 in 5.832 milioni e per l'esercizio finanziario 1968 in lire 3.000 milioni sarà fronteggiato mediante riduzione delle somme stanziate nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i suindicati esercizi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 gennaio 1968

SARAGAT

MORO — MARIOTTI — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 23 gennaio 1968, n. **22**.

Modifiche alle vigenti disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in soprannumero agli organici per effetto dell'articolo 4 della legge 27 febbraio 1963, n. 225, sono attribuiti, ancora in soprannumero nei vari gradi, posti pari ad un terzo delle vacanze previste in ogni grado dalla legge 13 dicembre 1965, n. 1366, a partire dalla prima applicazione della stessa e con le modalità dalla stessa previste, indipendentemente dal posto occupato in ruolo.

Sono inoltre valutati, indipendentemente dal posto occupato in ruolo, ai fini del conferimento dei posti

istituiti a norma dell'articolo 4 della legge 27 febbraio 1963, n. 225, anche i sottufficiali ed i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in soprannumero agli organici per effetto dell'articolo predetto.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente articolo o, comunque, con esso incompatibili.

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo 1 della legge 14 novembre 1967, n. 1145, riguardante l'integrazione delle norme transitorie contenute nella legge 24 ottobre 1966, n. 887, sull'avanzamento degli ufficiali della guardia di finanza, sono estese agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che negli anni 1966, 1967 e 1968, si siano trovati o si trovino nelle stesse condizioni previste dall'articolo predetto.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 6.994.850 per l'anno finanziario 1968, si farà fronte con riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1446 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario medesimo e ai capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1966 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 gennaio 1968

SARAGAT

MORO — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 27 gennaio 1968, n. 23.

Modificazioni all'articolo 3 della legge 9 aprile 1931, n. 916, contenente norme sulla fabbricazione e la vendita del cacao e del cioccolato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il quarto comma dell'articolo 3 della legge 9 aprile 1931, n. 916, è sostituito dal seguente:

« E' vietato l'impiego di semi comunque dannosi; è consentito l'impiego di semi di anacardio sgusciati e decorticati in modo da eliminarne totalmente le sostanze nocive alla salute ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 gennaio 1968

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI — REALE — RESTIVO — MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 30 gennaio 1968, n. 24.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 dicembre 1967, n. 1157, concernente modificazioni del regime fiscale dei filati di talune fibre tessili.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 12 dicembre 1967, n. 1157, concernente modificazioni del regime fiscale dei filati di talune fibre tessili, con la seguente modificazione:

l'articolo 21 *è soppresso.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 gennaio 1968

SARAGAT

MORO — PRETI — PIERACCINI — REALE — COLOMBO — ANDREOTTI — TOLLOY

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 30 gennaio 1968, n. 25.

Conversione in legge del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1151, concernente la proroga del trattamento tributario per l'importazione dalla Somalia delle banane fresche ivi prodotte.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1151, recante proroga del trattamento tributario per l'importazione dalla Somalia delle banane fresche ivi prodotte.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 gennaio 1968

SARAGAT

MORO — PRETI — FANFANI — COLOMBO — PIERACCINI — TOLLOY

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 7 febbraio 1968, n. **26**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, concernente la proroga dei termini per l'applicazione delle agevolazioni tributarie in materia di edilizia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, recante proroga dei termini per l'applicazione delle agevolazioni tributarie in materia di edilizia, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

« Ai pensionati che abbiano versato complessivamente almeno 40 mensilità di contributi alla gestione INA-Casa o alla GESCAL, ai lavoratori emigrati e ai lavoratori agricoli dipendenti di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, e successive modificazioni, sono estesi i benefici di cui al secondo comma dell'articolo 45 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, quando gli stessi realizzino abitazioni economiche e popolari sia singolarmente che associati in forma cooperativa ».

All'articolo 5, primo comma, le parole: « agli articoli 14 e seguenti », sono sostituite con le parole: « agli articoli 13 e seguenti ».

All'articolo 6, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

« Nel termine di un mese dalla pubblicazione della presente legge, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Ministro per le finanze, saranno fissate le nuove caratteristiche per la classifica delle abitazioni di lusso, le quali tengano, in particolare, conto del costo della costruzione e del rapporto tra tale costo e il costo dell'area ».

All'articolo 6, quarto comma, le parole: « prima dell'entrata in vigore del presente decreto », sono sostituite con le parole: « dopo l'entrata in vigore della legge 2 febbraio 1960, n. 35, e successive modificazioni ».

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente articolo 6-*bis*:

« Il primo comma dell'articolo 21 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, è sostituito dal seguente:

" E' in facoltà del Ministro per i lavori pubblici di disporre che singole pratiche rientranti, ai sensi di disposizioni legislative generali o speciali, nella competenza dei provveditori alle opere pubbliche, del presidente del Magistrato alle acque o del presidente del Magistrato per il Po, siano trattate dall'Amministrazione centrale " ».

Dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente articolo 6-*ter*:

« Nei comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, i benefici di cui all'articolo 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni, si applicano all'intera area necessaria per realizzare i volumi fabbricabili stabiliti dalle norme o prescrizioni urbanistiche per le zone residenziali ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 febbraio 1968

SARAGAT

MORO — PRETI — PIERACCINI — COLOMBO — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 7 febbraio 1968, n. **27**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1132, concernente la proroga dell'addizionale istituita con l'articolo 80, primo comma, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1132, recante proroga della addizionale istituita con l'articolo 80, primo comma, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, con la seguente modificazione:

Il secondo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« I proventi derivanti dall'applicazione del presente decreto, in quanto destinati alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità di competenza esclusiva dello Stato, sono riservati interamente allo Erario ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 febbraio 1968

SARAGAT

MORO — PRETI — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1967.

Assegnazione di un membro alla 2ª sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto 29 marzo 1966, n. 8750, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1966, registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 158, con il quale si è provveduto alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 29 marzo 1966-28 marzo 1968, nonchè all'attribuzione delle competenze ed alla assegnazione dei singoli membri alle sei sezioni del suddetto consesso;

Visto il proprio decreto 28 novembre 1966, n. 20578, registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1967, registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 119, con il quale l'ispettore generale del genio civile Giusti dott. ing. Marcello è stato assegnato alla 6ª sezione del predetto consiglio superiore, ferma restando l'assegnazione dello stesso alle sezioni 1ª e 3ª;

Vista la lettera in data 5 ottobre 1967, n. 2488, con la quale il presidente del consiglio superiore suddetto propone che il nominato ispettore generale cessi di far parte della 6ª sezione e venga assegnato alla 2ª sezione, ferma restando l'assegnazione dello stesso alle sezioni 1ª e 3ª del consesso stesso;

Ritenuto che occorre provvedere in merito;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto l'ispettore generale del genio civile Giusti dott. ing. Marcello cessa di far parte della 6ª sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed è assegnato alla 2ª sezione, ferma restando l'assegnazione dello stesso alle sezioni 1ª e 3ª di detto consesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1967

SARAGAT

MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *gennaio* 1968
Registro n. 1 *Lavori pubblici, foglio n.* 191

(1059)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1967.

Sostituzione di un membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni concernenti gli organi consultivi in materia di opere pubbliche;

Visto il proprio decreto 29 marzo 1966, n. 8750, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1966, registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 158, con il quale si è provveduto alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio dal 29 marzo 1966 al 28 marzo 1968, nonchè all'attribuzione delle competenze ed alla assegnazione dei singoli membri alle sei sezioni del suddetto consesso;

Vista la lettera in data 20 settembre 1967, n. 18521, con la quale il Ministero dell'agricoltura e foreste, nel comunicare che il prof. Paolo Albertario, membro del consiglio superiore in rappresentanza di quell'amministrazione, è stato destinato ad altro incarico, designa, in sostituzione del predetto nel medesimo incarico, il dott. Bernardo Dato, direttore generale di quel dicastero della tutela economica dei prodotti agricoli;

Ritenuto che occorre provvedere in merito;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto il direttore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dott. Bernardo Dato è nominato, in sostituzione del prof. Albertario Paolo, destinato ad altro incarico, membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici in rappresentanza del predetto Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1967

SARAGAT

MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *gennaio* 1968
Registro n. 1 *Lavori pubblici, foglio n.* 27

(1058)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1967.

Istituzione della sezione doganale di Aprilia (Latina).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 12 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;

Visto il regio decreto 16 novembre 1941, n. 1484, che ha stabilito l'organico delle dogane e le loro facoltà;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1963, n. 694, che determina la sede, la classe e le facoltà di ciascuna dogana, nonchè le vie doganali per l'entrata e l'uscita delle merci dal territorio nazionale;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1942, e successive modificazioni riguardanti la ripartizione territoriale dei servizi e degli uffici doganali;

Ritenuta la necessità di istituire una sezione doganale ad Aprilia (Latina);

Decreta:

Articolo unico.

E' istituita la sezione doganale di Aprilia (Latina), dipendente dalla dogana di Roma 1ª, alla quale saranno attribuite dalla competente circoscrizione doganale le facoltà di cui all'art. 3 del regio decreto 16 novembre 1941, n. 1484.

Roma, addì 31 maggio 1967

Il Ministro: PRETI

(1100)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1967.

Istituzione di una commissione di studio per la revisione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le conclusioni della commissione senatoriale di inchiesta sull'attività e sul funzionamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Considerato che la commissione predetta ha ravvisato la necessità che si proceda alla revisione, sul piano legislativo ed amministrativo, dell'organizzazione dello istituto sopra indicato;

Ritenuto di costituire un'apposita commissione di studio con il compito di formulare idonee, concrete proposte al fine dell'adozione degli opportuni provvedimenti secondo gli indirizzi indicati dalla accennata commissione senatoriale di inchiesta;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita una commissione di studio con il compito di formulare idonee, concrete proposte ai fini dell'emanazione degli opportuni provvedimenti per la revisione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, tenendo presenti gli indirizzi indicati dalla commissione senatoriale d'inchiesta richiamata in premessa.

Art. 2.

La commissione è presieduta dal dott. Guglielmo Roehrssen, presidente di sezione del Consiglio di Stato, ed è composta:

1) da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri; da due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dal capo dell'ufficio legislativo del Ministero medesimo; da due funzionari del Ministero del tesoro;

2) da un magistrato della Corte dei conti, designato dal presidente della Corte stessa;

3) dal presidente e dal direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

4) da quattro membri scelti fra docenti universitari particolarmente esperti in materia di assicurazioni sociali e di gestione delle forme assicurative;

5) da sei rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale;

6) da quattro rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale.

La commissione è nominata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 3.

Le funzioni di segreteria sono svolte da due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dei quali uno di qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione.

Art. 4.

Le spese per il funzionamento della commissione sono a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e gravano sul capitolo 1057 per l'anno finanziario 1967.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1967

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1968
Registro n. 16 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 285

(1108)

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1967.

Nomina dei componenti il collegio sindacale dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE
E
PER IL LAVORO E PER LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 31 maggio 1928, n. 1350, istitutiva dello Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni e le modificazioni ad essa apportate dal regio decreto-legge 8 dicembre 1938, n. 2152;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, concernente la istituzione di un comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il proprio decreto in data 7 aprile 1961, emesso di concerto con i Ministri per i trasporsi e per il lavoro, con cui, fra l'altro, è stato ricostituito, per un quadriennio, il collegio sindacale del predetto istituto;

Considerato che il collegio sindacale dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni è scaduto per compiuto periodo di nomina;

Viste le designazioni pervenute dai Ministeri interessati;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Decreta:

Il collegio sindacale dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, con sede in Roma, è costituito, per un quadriennio dai signori: dott. Pio Pizzo, dott. Michele Fodale, dott. Mario Ferrini, quali sindaci effettivi e dott. Filippo Potente, dott. Franco Menchi, dott. Manlio Presti, quali sindaci supplenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 agosto 1967

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile
SCALFARO

Il Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale
BOSCO

(1011)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1967.
Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 31 agosto 1967;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 19 dicembre 1967;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709, in conseguenza della urgente necessità della nostra industria di disporre delle materie prime indicate nel dispositivo;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di temporanea importazione prorogate per ultimo con il decreto ministeriale 30 giugno 1967:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Ananas, per la preparazione di macedonia di frutta allo sciroppo (con validità fino al 13 gennaio 1968)	14 gennaio 1968	13 luglio 1968
2. Apparati motori completi di propulsione di potenza normale non superiore a 250 cavalli asse, quelli con un numero di giri superiore a 500 al minuto primo, di potenza normale compresa fra 251 e 500 cavalli asse e quelli a scoppio, destinati ad essere incorporati su natanti da diporto, costruiti presso cantieri nazionali per conto e nell'interesse di committenti esteri (con validità fino al 22 gennaio 1968)	23 gennaio 1968	22 luglio 1968
3. Apparecchi da registrazione, per la registrazione di esecuzioni di orchestre e di solisti (con validità fino al 6 gennaio 1968)	7 gennaio 1968	6 luglio 1968
4. Bestiame suino, carni e sottoprodotti della macellazione di bestiame suino, freschi, refrigerati, congelati, per la confezione di prodotti in scatola, insaccati, salati, affumicati e per altre lavorazioni (con validità fino al 7 gennaio 1968)	8 gennaio 1968	7 luglio 1968
5. Colimicina metansulfonato e colimicina solfato, da sottoporre a controlli vari e ad eventuale depurazione (con validità fino al 19 gennaio 1968)	20 gennaio 1968	19 luglio 1968
6. Fusti di ferro contenenti olii greggi genuini di oliva, da purificare in regime di temporanea importazione, per essere vuotati e riesportati, vuoti o pieni, quand'anche non sussista la clausola della restituzione al mittente (con validità fino al 17 gennaio 1968)	18 gennaio 1968	17 luglio 1968
7. Ghisa di affinazione, da trasformare in lingotti di acciaio comune, fino al carbonio e legato (con validità fino al 5 gennaio 1968)	6 gennaio 1968	5 luglio 1968
8. Heptacloro e malathion, per la fabbricazione di insetticidi domestici e agricoli, liquidi ed in polvere (con validità fino al 30 gennaio 1968)	31 gennaio 1968	30 luglio 1968
9. Legno di faggio, greggio e/o semilavorato, per essere impiegato nella fabbricazione di spole per navette e di altri accessori per macchine tessili (con validità fino al 27 gennaio 1968)	28 gennaio 1968	27 luglio 1968
10. Lingotti di acciaio comune, fino al carbonio e speciale, per la fabbricazione di blumi, billette, bramme, bidoni, ecc., laminati a caldo di acciaio comune, fino al carbonio e legati (con validità fino al 26 gennaio 1968)	27 gennaio 1968	26 luglio 1968
11. Metalli preziosi (oro, argento, platino e metalli del gruppo del platino), anche in cascami e rottami, per essere trasformati, a mezzo trattamenti chimici, in metalli preziosi allo stato colloidale, in sali od in altri composti inorganici od organici, a costituzione chimica definita o non, in preparazione a base di metalli preziosi (con validità fino al 26 gennaio 1968)	27 gennaio 1968	26 luglio 1968

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
12. Polistirolo espanso (prodotto di polimerizzazione in pezzi o in polvere senza plastificante), per la trasformazione in blocchi, tubi, profilati, lastre e fogli (con validità fino al 3 gennaio 1968)	4 gennaio 1968	3 luglio 1968
13. Sughero naturale greggio e cascami di sughero nonchè sughero frantumato, granulato o polverizzato, per essere impiegato nella fabbricazione di tutti i semilavorati e prodotti finiti di sughero, destinati all'esportazione (con validità fino all'11 gennaio 1968)	12 gennaio 1968	11 luglio 1968
14. Tappi aspersori in banda stagnata, per essere incorporati quali parti di scatole in lamiera di ferro stagnata (con validità fino al 1° gennaio 1968)	2 gennaio 1968	1° luglio 1968
15. Tessuti di lana o di peli fini, puri e assimilati, o misti di lana e peli fini, o con altre materie tessili, pesanti in greggio da 160 a 500 gr. il metro quadrato, per essere apparecchiati, tinti, stampati e/o confezionati in sciarpe e/o fazzoletti, frangiati e/o orlati, per conto di committenti esteri (con validità fino al 19 gennaio 1968)	20 gennaio 1968	19 luglio 1968
16. Tubi di vetro per lampade fluorescenti, per la fabbricazione di tubi fluorescenti a catodo caldo (con validità fino al 19 gennaio 1968)	20 gennaio 1968	19 luglio 1968

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1967

Il Ministro per il commercio con l'estero
TOLLOY

Il Ministro per le fiannze
PRETI

(1099)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1968.

Determinazione del periodo medio di occupazione mensile e del salario medio giornaliero ai fini degli assegni familiari, per particolari organismi cooperativi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile e del salario medio per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari i periodi medi di occupazione mensile, i salari medi giornalieri e la loro decorrenza per gli organi cooperativi di seguito riportati sono determinati come segue:

Reggio Emilia:

Gruppo autotrasportatori e birrocciai - Montecchio Emilia:

Periodo di occupazione media mensile: 22 giornate.

Decorrenza: 1° aprile 1966.

Roma:

Cooperativa motofurgonisti - Civitavecchia:

Periodo di occupazione media mensile: 20 giornate.

Decorrenza: 1° luglio 1965.

Catania:

Società cooperativa « La Ionia » autotrasporti - Riposto:

Periodo di occupazione media mensile: 20 giornate.

Salario medio giornaliero: L. 1100.

Decorrenza: 1° marzo 1963.

Ferrara:

Gruppo trasportatori locali « Spina » - Comacchio:

Periodo di occupazione media mensile: 20 giornate.

Decorrenza: 1° aprile 1966.

Gruppo trasportatori locali - S. Martino:

Periodo di occupazione media mensile: 16 giornate.

Decorrenza: 1° maggio 1966.

Padova:

Gruppo piccoli trasportatori - Stanghella:

Periodo di occupazione media mensile: 24 giornate.

Salario medio giornaliero: L. 1200.

Decorrenza: 1° agosto 1966.

Gruppo piccoli trasportatori - Vo' Euganeo:

Salario medio giornaliero: L. 1100.

Decorrenza: 1° agosto 1965.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1968

p. *Il Ministro*: DI NARDO

(1113)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1968.

Sostituzione di un membro della Commissione regionale di vigilanza per le Marche per l'edilizia popolare ed economica.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle designazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato o con il suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 2778 in data 20 novembre 1965, con il quale ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica è stata costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche per le Marche la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;

Vista la lettera n. 28516 in data 5 dicembre 1967, con la quale la prefettura di Ancona ha designato quale membro della citata commissione regionale, in rappresentanza della prefettura, il vice prefetto vicario dottor Vittorio Cieri, in sostituzione del vice prefetto dottor Renato Abbadessa;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

Il vice prefetto vicario dott. Vittorio Cieri, rappresentante della prefettura di Ancona, è nominato membro della Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per le Marche, in sostituzione del dott. Renato Abbadessa.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1968

Il Ministro: MANCINI

(1105)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1968.

Sostituzione del presidente della Commissione regionale di vigilanza per il Molise per l'edilizia popolare ed economica.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato o con il concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 3017 in data 12 maggio 1966, con il quale, ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica è stata costituita, presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Campobasso, la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;

Considerato che, a seguito delle dimissioni presentate dal dott. Stefano Virgilio Colicchi, occorre provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di presidente della predetta commissione regionale di vigilanza;

Vista la lettera in data 18 dicembre 1967, n. 1370, con la quale la Corte di appello di Napoli ha designato presidente della commissione di vigilanza il dott. Antonio Tullio Cataldo, in sostituzione del dott. Stefano Virgilio Colicchi;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

Il presidente di sezione della Corte di appello di Napoli, dott. Antonio Tullio Cataldo, designato dal presidente della corte stessa è nominato presidente della Commissione regionale per l'edilizia popolare ed economica per il Molise, in sostituzione del dott. Stefano Virgilio Colicchi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1968

Il Ministro: MANCINI

(1106)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1968.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 30 dicembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1968, con il quale si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere nel periodo dal 1° gennaio 1968 al 29 febbraio 1968 saranno determinati con decreto del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione;

Decreta:

E' disposta nel mese di febbraio 1968 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi, fino al limite dell'importo in valore nominale di lire duecentocinquantamiliardi.

Detta emissione sarà effettuata il giorno 27 febbraio 1968.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1968

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1968
Registro n. 4, foglio n. 163

(1293)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Montepulciano d'Abruzzo » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Montepulciano d'Abruzzo » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo per detto vino — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di disciplinare di produzione per il vino « Montepulciano d'Abruzzo »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Montepulciano d'Abruzzo » è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Montepulciano d'Abruzzo » deve essere ottenuto dalle uve del vitigno Montepulciano, prodotto nella zona di produzione delimitata nel successivo art. 3.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dal vitigno Sangiovese, purchè in misura non superiore al 15 % del totale.

Art. 3.

La zona di produzione del vino « Montepulciano d'Abruzzo », si estende nei territori dei seguenti comuni:

1) *Provincia di Chieti*: Altino, Archi, Ari, Arielli, Atessa, Bomba, Bucchianico, Canosa Sannita, Casalincontrada, Casalbordino, Chieti, Crecchio, Cupello, Filetto, Fossacesia, Francavilla, Frisa, Giuliano Teatino, Lanciano, Miglianico, Monteodorisio, Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Perano, Poggiofiorito, Pollutri, Ripateatina, Rocca S. Giovanni, S. Giovanni Teatino, S. Maria Imbaro, S. Salvo, S. Vito Chietino, Scerni, Tollo, Torino di Sangro, Torrevecchia Teatina, Treglio, Vacri, Vasto, Villalfonsina e Villamagna.

2) *Provincia de l'Aquila*: Acciano, Anversa degli Abruzzi, Balsorano, Bugnara, Canistro, Capestrano, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, Civita D'Antino, Civitella Roveto, Cocullo, Corfinio, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Introdacqua, Molina Aterno, Morino, Ofena, Pacentro, Poggio Picenze, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Rocca Casale, S. Demetrio nei Vestini, S. Eusanio Forconese, S. Vincenzo Valle Roveto, Secinaro, Sulmona, Tione, Villa S. Angelo, Villa S. Lucia, Vittorito.

3) *Provincia di Pescara*: Alanno, Bolognano, Bussi, Cappelle sul Tavo, Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, Città S. Angelo, Civitella Casanova, Civitaquana, Collecorvino, Cugnoli, Elice, Loreto Aprutino, Manoppello, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pianella, Pietranico, Picciano, Pescara, Popoli, Rosciano, S. Valentino, Scafa, Spoltore, Tocco Casauria, Torre de' Passeri, Turrivalignani, Vicoli.

Comuni interessati solo parzialmente:

a) Farindola (zona ad est delle strade provinciali - Penne - Arsita, bivio Cupoli - Farindola, e Farindola - Montebello di Bertona);

b) Montebello di Bertona (zona ad est delle strade provinciali - Montebello-Farindola e Montebello-Vestea);

c) Brittoli-Corvara-Pescosansonesco (zona ad est della linea che collega i centri abitati dei comuni suddetti con il centro abitato di Castiglione a Casauria);

d) Lettomanoppello (zona a nord del centro abitato delimitata dalla linea che congiunge i centri di Lettomanoppello e Manoppello);

e) Serramonacesca (zona a nord delimitata dalla strada provinciale Manoppello-Serramonacesca e dal fiume Alento).

4) *Provincia di Teramo*: Alba Adriatica, Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti, Campli, Canzano, Castel Castagna, Castellalto, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colledara, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinscuro, Montefino, Montorio al Vomano, Morrodoro, Mosciano S. Angelo, Nereto, Notaresco, Penna S. Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, S. Egidio, S. Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto, Tossicia, Trignano di Isola del Gran Sasso.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1, devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Il sistema d'impianto, le forme di allevamento e di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

Sono pertanto da considerare idonei — ai fini dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 — unicamente i vigneti collinari situati ad una altitudine non superiore a m. 500 s.l.m. ed eccezionalmente in quelli esposti a mezzogiorno con altitudine di m. 600, esclusi comunque i fondi valle.

La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini di cui all'art. 1 non deve essere superiore a ql. 140/ha di vigneto in coltura specializzata. Fermo restando il limite massimo sopraindicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite massimo.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, conservazione e invecchiamento devono essere effettuate, di regola, all'interno delle zone di produzione delimitate nell'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni, anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata.

Il vino « Montepulciano d'Abruzzo » non può essere immesso al consumo prima del 1° marzo successivo all'annata di produzione delle uve.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Montepulciano d'Abruzzo » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11,50.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Qualora le uve di cui all'art. 2 vengano vinificate in presenza della buccia per un limitato periodo di fermentazione è concessa al vino ottenuto, in considerazione del suo colore rosso ciliegia, l'uso in etichetta della specificazione « Cerasuolo ».

Art. 6.

Il vino « Montepulciano d'Abruzzo » all'atto della immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee, con tendenza all'arancione se invecchiato;
odore: vinoso, tenue e gradevole;
sapore: asciutto, morbido, sapido, leggermente tannico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12;
acidità totale: dal 5 al 7,50 per mille;
estratto secco netto: dal 18 al 27 per mille;
ceneri: da 1,80 a 3 grammi per mille.

Per il tipo « Cerasuolo » il colore è rosso ciliegiolo anche tenue e le ceneri potranno avere un limite di grammi 1,3 per mille.

Art. 7.

Il vino « Montepulciano d'Abruzzo » che sia immesso al consumo dopo essere stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno 2 anni a partire dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve, può portare la qualificazione « vecchio ».

L'invecchiamento deve avvenire nella zona di produzione di cui al precedente art. 3.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi « superiore », « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e simili.

Sulle bottiglie, fiaschi ed altri recipienti contenenti il vino di cui sopra, può figurare l'indicazione dell'annata di produzione, purchè veritiera e documentabile.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località — comprese nella zona di produzione di cui al precedente art. 3 — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 9.

Fino al compimento di 8 annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli prescritti purchè le viti di tali vitigni diversi non superino del 20 % il totale.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma primo, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2 dandone comunicazione al competente Ispettorato provinciale agrario.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla Camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 10.

Per il vino di cui all'art. 1 che alla data di entrata in vigore del presente disciplinare si trovi confezionato nei recipienti di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965 n. 162, è consentito lo smaltimento, purchè nei predetti recipienti sigillati, per un periodo di 24 mesi da parte dei confezionatori, di 36 mesi per i non confezionatori e di 48 mesi per gli esercizi pubblici.

Per il prodotto sfuso, inteso come tale quello non confezionato secondo quanto indicato al comma precedente, il periodo di smaltimento è ridotto a mesi 6.

(1051)

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Montecarlo Bianco »

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Montecarlo Bianco » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo per detto vino — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione per il vino « Montecarlo bianco »

Art. 1.

La denominazione d'origine controllata « Montecarlo bianco » è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Montecarlo bianco » deve essere ottenuto da uve provenienti da vitigni, nella proporzione appresso indicata:

Trebbiano Toscano	60-70 %
Roussanne	10-15 %
Sauvignon	5-10 %
Vermentino bianco e Greco fino al	15 %

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata:

« A nord, partendo dal punto più settentrionale fra quota 102 e 109, collima col confine della provincia di Pistoia sopra quota 54, scende poi verso levante-mezzogiorno in prossimità del ponte ferroviario e di qui seguendo ad angolo una strada comunale incontra la ferrovia Lucca-Pistoia.

La line di delimitazione segue poi detta linea ferroviaria nei pressi di S. Salvatore in Ponte Canneto; di qui prosegue con la strada che da S. Salvatore conduce a Marginone e Altopascio fino a C. Carrai, da questa segue il confine comunale di Montecarlo fino ad arrivare a Casa Tatti, da dove lungo il viottolo raggiunge la provincia Altopascio-Lucca che segue fino alla C. La Pineta, costeggiando le colline, conduce nei pressi di C. Di Galante, da dove prosegue con la strada vicinale che passa presso casa Mencarini e cantina Carrara per raggiungere il punto più a nord della zona delimitata dal quale è partita la presente descrizione.

Art. 4.

I vigneti destinati alla produzione del vino « Montecarlo bianco » devono rispondere, per condizioni ambientali di coltura, a quelle tradizionali della zona e comunque devono essere atti a conferire alle uve ed al vino determinate e specifiche caratteristiche.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Montecarlo bianco » non deve essere superiore ai q.li 100 per ettaro di coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite massimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 % per il vino « Montecarlo bianco ».

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitate nell'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni, anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Montecarlo bianco » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

E' consentita, nella misura massima del 10 % del volume la tradizionale correzione del mosto o vino aventi diritto alla denominazione di origine controllata « Montecarlo bianco », con uve, mosti, filtrati dolci e vini provenienti anche da zone di produzione diverse da quella delimitata nel precedente art. 3.

Qualora per la correzione venga impiegato mosto concentrato, questo va calcolato in peso, rispetto al mosto normale, nel rapporto di uno a tre.

Il filtrato dolce eventualmente impiegato per la correzione, deve essere soltanto quello ottenuto col metodo tradizionale della ripetuta filtrazione del mosto.

Art. 6.

Il vino « Montecarlo bianco » all'atto della immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: paglierino tenue brillante;
odore: delicato;
sapore: secco, vellutato, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale: da 5 a 7 per mille;
estratto secco netto: da 15 a 24 per mille;
ceneri: da 1,5 a 2,2 per mille

Art. 7.

E' vietato usare assieme alla denominazione di cui all'art. 1 qualsiasi qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi « superiore » « extra » « fine » « scelto » « selezionato » e similari.

Sulle bottiglie, fiaschi e altri recipienti contenenti il vino « Montecarlo bianco » può figurare l'indicazione dell'annata di produzione, purchè veritiera e documentabile.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località — comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 8.

Fino al compimento di 8 annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli prescritti purchè le viti di tali vitigni diversi non superino del 20 % il totale.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma primo, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformarne la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale agrario.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 9.

Per il vino « Montecarlo bianco » che alla data di entrata in vigore del presente disciplinare si troverà confezionato nei recipienti di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è consentito lo smaltimento, purchè nei predetti recipienti sigillati, per un perioro di 24 mesi da parte dei confezionatori, di 36 mesi per i non confezionatori e di 48 mesi per gli esercizi pubblici.

Per il prodotto sfuso, inteso come tale quello non confezionato secondo quanto è indicato al comma precedente, il periodo di smaltimento è ridotto a mesi 6.

(1049)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Ravenna

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1967, n. 1446, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Ravenna.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(1062)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

16ª Serie di norme integrative al regolamento approvato con decreto ministeriale 22 luglio 1930. — Grandi serbatoi per trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti.

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 22 luglio 1930 e le successive serie di norme integrative;

Considerato che con la 11ª delle predette serie di norme integrative erano state impartite, in data 28 novembre 1956, disposizioni sulla costruzione e sul collaudo dei grandi serbatoi destinati a contenere gas compressi, liquefatti o disciolti con pressione di prova non maggiore di 60 kg/cm²;

Constatata l'opportunità di aggiornare la predetta serie di norme integrative per tenere conto dei progressi intervenuti nella produzione degli acciai, dei più recenti criteri di progettazione, di calcolo e di prova nonchè dell'esperienza acquisita con la pratica applicazione delle norme vigenti;

Su conforme parere della commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi e d'intesa con la Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Dispongo che per la costruzione e l'approvazione dei recipienti di capacità superiore a 1000 litri in lamiere di acciaio saldate, destinati al trasporto di gas, vengano applicate le norme tecniche allegate, che formano parte integrante della presente serie di norme integrative.

La presente serie di norme integrative abroga la precedente 11ª serie ed entra in vigore immediatamente.

E' tuttavia consentito effettuare collaudi con la procedura prescritta con la citata 11ª serie fino al 31 dicembre 1968.

Roma, addì 1° dicembre 1967

p. *Il Ministro*: CARLUCCI

NORME DI COSTRUZIONE E DI COLLAUDO DEI RECIPIENTI DI CAPACITÀ SUPERIORE A 1000 LITRI IN LAMIERE DI ACCIAIO SALDATE PER FUSIONE, DESTINATI A CONTENERE GAS COMPRESSI, LIQUEFATTI O DISCIOLTI LA CUI PRESSIONE DI PROVA NON SIA MAGGIORE DI 60 KG/CM².

Premessa.

Sono ammessi al trasporto, in recipienti di capacità superiore a 1000 litri costruiti in lamiere di acciaio unite fra loro con saldature per fusione, i gas compressi la cui pressione di carica non superi i 40 kg/cm², nonchè i gas liquefatti o disciolti per i quali sia prescritta una pressione di prova non superiore a 60 kg/cm², escluso l'acetilene disciolto in solvente assorbito da materia porosa.

I recipienti predetti, che vengono denominati « grandi serbatoi » possono essere mobili, oppure inamovibilmente montati su carri ferroviari od autoveicoli, oppure fare parte di casse mobili rispondenti alle prescrizioni delle Ferrovie dello Stato.

I grandi serbatoi debbono soddisfare a tutte le prescrizioni di cui al regolamento approvato con decreto ministeriale 22 luglio 1930 ed alle successive serie di norme integrative, salvo le eccezioni e le integrazioni di cui alla presente serie di norme integrative.

I. — *GENERALITA'*

A — Le lamiere impiegate nella costruzione dei grandi serbatoi debbono essere esclusivamente degli acciai dei tipi specificati al capitolo II, elaborati al forno Martin Siemens od al forno elettrico od al forno Linz-Donawitz (LD). Potranno essere impiegati anche acciai che siano stati prodotti con altri procedimenti all'ossigeno puro e che vengano giudicati tecnicamente equivalenti dagli organi centrali degli enti di vigilanza.

B — Il metallo di apporto deve essere di qualità appropriata ai tipi di acciaio da collegare; per l'esecuzione delle saldature devono essere impiegati procedimenti e maestranze qualificati.

C — La sollecitazione massima unitaria, in tutte le membrature dei recipienti, calcolate facendo riferimento alla pressione di prova idraulica, non deve superare i 3/4 del rispettivo minimo carico unitario di snervamento previsto in progetto sia per le lamiere sia per le giunzioni saldate. In ogni caso il calcolo deve essere riferito allo spessore minimo della lamiera previsto in progetto.

Qualora dal diagramma carichi-allungamenti non risulti nettamente rilevabile il valore del carico unitario di snervamento,

questo può essere sostituito convenzionalmente con il valore del carico unitario di scostamento dalla proporzionalità allo 0,2 % ed anche con il carico unitario al limite di deformazione permanente allo 0,2 %.

Inoltre, ai fini del calcolo, come carico unitario di snervamento (sostituibile dai carichi convenzionali predetti) non può essere assunto un valore superiore ai 7/10 del valore del carico di rottura minimo previsto.

In nessun caso, infine, lo spessore delle lamiere può essere inferiore a mm 5.

D — Nelle giunzioni del corpo cilindrico e dei fondi dei recipienti saldati sono ammesse soltanto saldature del tipo testa a testa con preparazione a V, ad X od assimilabili, anche quando le due lamiere costituenti il giunto abbiano spessori diversi. Le mezzerie delle due lamiere devono risultare coincidenti — con la tolleranza del 10 % dello spessore, fino ad un massimo di 1 mm — se il loro spessore è uguale. Se il loro spessore è diverso, le superfici delle lamiere da unire non devono presentare per ogni faccia dislivello maggiore del 10 % dello spessore nominale della lamiera più spessa, con un massimo di mm 4 Qualora il dislivello superi 4 mm, la lamiera di maggiore spessore deve essere raccordata con pendenza non superiore ad 1/4

Nelle lamiere da unirsi con procedimenti automatici può essere omessa la suddetta preparazione dei bordi.

Qualunque sia il procedimento di saldatura impiegato, deve essere garantita la completa penetrazione delle saldature.

E — Ogni anello del corpo cilindrico ed ogni fondo può essere costruito in più di un pezzo.

Le saldature longitudinali dei vari anelli devono essere tra loro sfalsate

Nei fondi in più pezzi i giunti di saldatura debbono essere simmetrici e disposti secondo meridiani o paralleli; tuttavia, se il fondo è costituito da due soli pezzi, è consentito che la giunzione segua una linea parallela ad un meridiano, ad una distanza da questo non maggiore di 1/6 circa del diametro.

Se il fondo è costituito da più di due pezzi — fino ad un massimo consentito di sei pezzi — esso deve presentare una calotta centrale di diametro non minore di 1/3 circa nè maggiore di 2/3 circa del diametro del fondo stesso.

F — le superfici esterne dei recipienti debbono essere verniciate ovvero protette mediante altro rivestimento.

II. — *CARATTERISTICHE DEGLI ACCIAI*

1 — I grandi serbatoi possono essere costruiti esclusivamente con uno dei materiali seguenti:

A) Acciai Fe 34, Fe 37, Fe 42, Fe 52 UNI 5335-64, tutti di qualità non inferiore alla qualità C; acciai Fe 37, Fe 42, Fe 47, Fe 52 UNI 5869-66, tutti di qualità 2;

B) Acciai Fe E 31, Fe E 34, Fe E 38, Fe E 40 UNI 5869-66;

C) Acciai saldabili debolmente legati con altri metalli, come Mn, Ni, Mo, Cr, V, ecc., rispondenti alle seguenti condizioni:

a) che tutte le caratteristiche meccaniche del materiale impiegato risultino alle prove non inferiori a quelle prescritte per l'acciaio di cui al precedente punto *B* avente carico unitario di snervamento minimo tabellare uguale od immediatamente inferiore a quello minimo garantito del materiale stesso;

b) che il carico di rottura effettivo rilevato alle prove sia non maggiore di 66 kg/mm^2;

c) che l'acciaieria faccia conoscere preventivamente il nome commerciale dell'acciaio, le caratteristiche meccaniche previste e la composizione chimica completa;

D) Acciai specificati nella tabella I della 14ª serie di norme integrative al regolamento approvato con decreto ministeriale 22 luglio 1930. In tal caso, per il collaudo delle lamiere e dei giunti, debbono essere applicate le prescrizioni di cui alla predetta 14ª serie, restando inteso che i grandi serbatoi non potranno essere impiegati per temperature di esercizio inferiori a quella di esecuzione delle prove di resilienza, richiesta dal costruttore.

2 — Il carico di snervamento effettivo rilevato alle prove non deve in nessun caso risultare superiore al 75 % del carico di rottura effettivo riscontrato alle prove, con una tolleranza del 10 % in più (massimo assoluto: 1,1 × 75 % = 82,5 %).

3 — Per gli acciai UNI 5335-64 ed UNI 5869-66 il tenore di zolfo e di fosforo non deve essere superiore a quello indicato nella tabella di unificazione.

Per gli acciai debolmente legati di cui al precedente paragrafo 1, punto *C* non è ammesso un tenore di zolfo superiore allo 0,04 %, nè un tenore di fosforo superiore alo 0,04 %, nè una somma dei due elementi superiori allo 0,07 %.

4 — Le lamiere destinate al corpo cilindrico debbono essere tutte della medesima qualità; così pure della medesima qualità, anche se diverse da quelle delle lamiere del corpo cilindrico, debbono essere le lamiere destinate ai fondi.

5 — L'eventuale adozione di acciai di tipo diverso da quelli specificati al precedente paragrafo 1 deve essere autorizzata caso per caso dagli organi centrali degli enti di vigilanza.

III. — *VERIFICA DEI MATERIALI*

1) *Lamiere.*

Il collaudo delle lamiere da destinare alla costruzione del corpo cilindrico, dei fondi, del passo d'uomo e del coperchio del passo d'uomo dei grandi serbatoi deve essere eseguito presso il produttore delle lamiere stesse oppure presso il costruttore dei grandi serbatoi, esclusivamente dagli organi tecnici delle Ferrovie dello Stato o dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile o dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

A) Esecuzione delle verifiche presso il produttore delle lamiere.

Qualora il collaudo venga eseguito presso il Produttore delle lamiere, questi deve rilasciare dichiarazione scritta dalla quale risultino il metodo di elaborazione ed il tipo di materiale costituente le lamiere, nonchè i risultati dell'analisi chimica e delle prove meccaniche eventualmente effettuate.

Il collaudo consiste nella esecuzione delle operazioni di cui ai seguenti punti *a*) e *b*); è inoltre in facoltà del collaudatore di fare ripetere la analisi chimica:

a) Il collaudatore, rilevato lo spessore delle lamiere, fa prelevare saggi di dimensioni adeguate a ricavare per la esecuzione delle relative prove, le provette sotto indicate da ognuna delle lamiere destinate alla costruzione dei corpi cilindrici o dei fondi, prima che vengano tagliate a misura nei vari pezzi richiesti dal costruttore dei recipienti:

1 barretta UNI 556 (1) per la prova di trazione, nel senso trasversale rispetto alla direzione della laminazione;

1 barretta UNI 564 (1) per prova di piega nel senso trasversale rispetto alla direzione della laminazione;

3 barrette KV UNI 4713 per prova di resilienza nel senso longitudinale rispetto alla direzione della laminazione.

Le modalità di esecuzione delle prove debbono essere conformi a quelle risportate nelle rispettive tabelle UNI (2).

I relativi risultati debbono essere conformi a quelli delle rispettive tabelle UNI per i materiali unificati, od a quelli dichiarati dal produttore per i materiali non unificati, purchè rispondenti alle prescrizioni di cui al paragrafo 1, punto *C* del capitolo II;

b) Il collaudatore procede ad un accurato esame delle superfici delle lamiere, facendo asportare lo strato di ossido se necessario; le lamiere debbono risultare esenti da sdoppiature, paglie, vaiolature, cricche, incrinature ed ondulature. Esse non devono avere subito riparazioni di sorta.

Qualora emergano sospetti sulla presenza di difetti occulti, è in facoltà del collaudatore di far effettuare esami localizzati supplementari per accertare l'esistenza e la entità dei difetti stessi.

Previo consenso del committente è tuttavia ammesso che i difetti superficiali siano eliminati, purchè la diminuzione di spessore che ne consegue rientri nelle tolleranze ammesse e non ne derivi pregiudizio all'impiego delle lamiere;

c) In caso di esito sfavorevole delle prove è ammessa ripetizione, con i criteri e le modalità indicati nelle tabelle UNI nelle quali sono contemplati gli acciai impiegati, per i materiali unificati di cui ai punti *A* e *B* del paragrafo 1 del precedente capitolo II, e con i criteri e le modalità indicati nella tabella UNI 5869-66 per i materiali non unificati di cui al punto *C* del predetto paragrafo;

d) In caso di esito favorevole delle prove o delle riprove, su ognuno dei pezzi in cui la lamiera deve essere suddivisa —

(1) 2ª Edizione.

(2) Si pone in evidenza che le prove di resilienza debbono essere eseguite tutte alla temperatura di —20 °C, salvo per gli acciai UNI 5335-64 della qualità C, per i quali tali prove vanno eseguite a 0 °C.

ivi compresi, se del caso, gli spezzoni necessari alla esecuzione delle prove delle eventuali riprove di cui ai seguenti capitoli — devono essere punzonati una freccia indicante il senso di laminazione ed il numero distintivo della lamiera stessa immediatamente preceduto e seguito dallo stemma di Stato.

Delle prove meccaniche eseguite il collaudatore deve redigere verbale almeno in tre copie, una per il produttore, una (cui allega le dichiarazioni del produttore) per gli atti del proprio ufficio, ed una da inviare all'ufficio che curerà il proseguimento del collaudo presso il costruttore del grande serbatoio.

B) Esecuzione delle verifiche presso il costruttore dei grandi serbatoi.

Qualora il collaudo delle lamiere venga eseguito presso il costruttore dei grandi serbatoi, le prove vengono eseguite, con modalità identiche a quelle di cui al precedente punto *A* su ognuno dei pezzi che vengono presentati al collaudatore per il successivo taglio od impiego anzichè su ogni lamiera; inoltre ogni pezzo deve essere provvisto del certificato di cui al primo comma del predetto punto *A*.

Qualora non sia con sicurezza individuabile la direzione della laminazione, le provette vengono prelevate in due sensi ortogonali, paralleli ai lati delle lamiere. Individuata la direzione della laminazione, i valori da assumere debbono rispettare quelli tabellari.

Inoltre, il verbale di cui al precedente punto *A, d*) viene rilasciato al costruttore e non al produttore, e ne viene omesso l'invio citato nel punto stesso.

Infine l'esame di cui al precedente punto *A, b*) è valido anche agli effetti di cui al seguente capitolo IV, punto *b*).

2) *Altri semilavorati.*

Semilavorati diversi dalle lamiere possono essere impiegati per il completamento dei grandi recipienti e per la costruzione degli accessori: flangie, tronchetti, tubazioni, ecc.

Detti semilavorati sono: tubi, forgiati, getti.

La qualità dei materiali impiegati per i semilavorati deve essere adeguata alle funzioni alle quali tali semilavorati sono destinati e compatibile con quella dei materiali costituenti i grandi serbatoi. Essa deve essere indicata in progetto per tutti gli accessori che debbono essere saldati ai grandi recipienti.

Il costruttore dei grandi recipienti deve rilasciare al collaudatore una propria dichiarazione attestante che i semilavorati sono idonei all'impiego sia come materiale (del quale devono essere specificate la composizione chimica e le caratteristiche meccaniche) sia come robustezza in relazione alla pressione di prova.

Il collaudatore procede quindi alla verifica dimensionale dei pezzi.

3) *Rubinetti.*

Il costruttore dei grandi serbatoi deve rilasciare al collaudatore una propria dichiarazione attestante che i rubinetti sono idonei all'impiego previsto — sia per le caratteristiche dei materiali sia per la robustezza in relazione alla pressione di prova, sia per la funzionalità — e che, ove ricorra il caso, essi sono di tipo approvato.

Il collaudatore non esegue sui rubinetti alcuna verifica.

IV. — *AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE DEI GRANDI SERBATOI*

La ditta fabbricante dei recipienti, prima di iniziarne la costruzione, deve avere cura di darne avviso all'ente che ne effettuerà il collaudo, affinchè il collaudatore possa:

a) accertare che lo spessore e le caratteristiche meccaniche delle lamiere quali risultano dal verbale di collaudo, non siano inferiori a quelle prese a base del calcolo nel progetto presentato ai sensi dell'articolo 2 delle norme approvate col già citato decreto 22 luglio 1930;

b) procedere al riconoscimento delle lamiere e ad un nuovo accurato esame delle loro superfici, facendo asportare lo strato di ossido dove necessario. Qualora emergano sospetti sulla presenza di difetti occulti è in facoltà del collaudatore di fare effettuare esami localizzati supplementari per accertare la esistenza e l'entità dei difetti stessi.

Dagli esami suddetti le lamiere devono risultare esenti da sdoppiature, paglie, vaiolature, cricche, crinature ed ondulature. Esse non devono avere subìto riparazione di sorta.

E' ammesso eliminare i difetti superficiali solo se la diminuzione di spessore che ne consegue rientri nelle tolleranze ammesse e non ne derivi pregiudizio all'impiego delle lamiere.

L'autorizzazione alla costruzione può essere data soltanto se gli accertamenti di cui sopra abbiano dato esito favorevole.

Ove sia necessario suddividere ulteriormente le lamiere, il collaudatore deve procedere alle punzonature delle singole parti, compresi gli spezzoni eventualmente necessari per l'esecuzione delle prove e delle eventuali riprove di cui ai capitoli seguenti.

V. — *VERIFICA DEI GIUNTI LONGITUDINALI*

1) *Prelevamento dei campioni.*

Per ogni serbatoio il collaudatore deve procedere alla verifica di uno dei giunti longitudinali, facendo ricavare in sua presenza un campione di giunto con uno dei seguenti metodi, a scelta del costruttore.

A) Dopo la calandratura delle lamiere, ma prima che siano state eseguite le saldature, il collaudatore fa applicare a contatto di una delle estremità di due anelli diversi due talloni, ognuno dei quali sia costituito da due spezzoni di lamiera piana ricavati da una delle lamiere impiegate nella costruzione degli anelli, orientati, rispetto alla laminazione, nello stesso senso delle lamiere ed aventi i bordi da saldare preparati in modo identico a quello dei bordi del giunto longitudinale dell'anello.

La giunzione degli spezzoni deve trovarsi sul prolungamento del giunto longitudinale dell'anello e la saldatura di detto giunto deve essere proseguita, senza soluzione di continuità, sul tallone.

Qualora le lamiere impiegate siano costituite da uno degli acciai debolmente legati di cui al capitolo II, paragrafo 1, punti *B* e *C*, ognuno dei due spezzoni deve avere larghezza non inferiore a 15 volte lo spessore con un minimo di 150 mm.

Gli spezzoni suddetti possono essere ricavati come specificato nel punto *A, d*) del paragrafo 1 del capitolo III oppure in fabbrica da una parte qualsiasi delle lamiere destinate al corpo cilindrico del grande serbatoio, prima della calandratura.

Adottando questo metodo, uno dei talloni sopra specificati, scelto dal collaudatore, serve per la esecuzione delle prove meccaniche e l'altro viene accantonato per le eventuali riprove.

B) Dopo che siano state eseguite tutte le saldature longitudinali, il collaudatore sceglie, a suo esclusivo giudizio uno qualsiasi degli anelli e vi fa ritagliare il passo d'uomo in modo che la saldatura longitudinale dell'anello coincida con uno degli assi di simmetria del passo d'uomo stesso.

Adottando questo metodo, a meno che sia prevista l'applicazione di un secondo passo d'uomo, ad una delle saldature longitudinali del corpo cilindrico deve essere applicato, con le norme di cui al precedente punto *A*, un tallone da impiegare per l'eventuale ripetizione delle prove.

C) Dopo che siano state eseguite tutte le saldature longitudinali, il collaudatore sceglie a suo esclusivo giudizio uno qualsiasi degli anelli e fa tagliare da una delle estremità di questo una porzione di lamiera comprendente la saldatura.

Adottando questo metodo, uno qualsiasi degli anelli deve essere previsto di lunghezza tale da compensare, nella lunghezza complessiva del grande serbatoio, la perdita di lunghezza utile dovuta alla asportazione di detta porzione; inoltre, a meno che le saldature longitudinali siano più di una per ogni anello, ad una delle saldature longitudinali del corpo cilindrico deve essere applicato, con le norme di cui al precedente punto *A*, un tallone da impiegare per l'eventuale ripetizione delle prove.

2) *Esecuzione delle prove.*

Ogni campione di giunto ricavato con uno dei metodi suddetti deve essere sottoposto al trattamento termico di cui al capitolo IX.

A tal fine deve essere alloggiato nel forno insieme al grande serbatoio ultimato, in modo da subire lo stesso ciclo termico del grande serbatoio stesso.

Dal campione devono essere poi prelevate in senso ortogonale al cordone di saldatura le seguenti provette, avendo cura che la saldatura cada nella loro zona centrale:

due provette per prove di trazione;
due provette per prove di piega;
sei provette per prove di resilienza.

Delle due provette per prove di trazione, la prima, intesa a determinare solo il carico di rottura della saldatura, deve essere lavorata all'utensile in modo da eliminare su entrambe le facce il risalto del cordone di saldatura ed ottenere un tratto utile prismatico a sezione costante quadrata, di lato eguale allo spessore della lamiera, di lunghezza eguale alla larghezza

massima del cordone di saldatura al livello della lamiera più mm 6 per parte, e raccordato alle due estremità di presa, larghe mm 6 in più per parte del tratto utile; la seconda provetta, intesa a determinare il solo carico di snervamento della zona di giunzione, deve conservare integro il cordone di saldatura ed avere nel tratto utile larghezza pari allo spessore della lamiera e lunghezza non minore di 8 volte tale spessore. Se i campioni sono stati ricavati dall'anello già calandrato, è consentito raddrizzare le due estremità della provetta, senza interessare in questa operazione il cordone di saldatura.

Il valore del carico di rottura rilevato nella prima prova di trazione deve risultare non inferiore al valore minimo tabellare delle lamiere costituenti il giunto, per gli acciai di cui ai punti *A* e *B* del paragrafo 1 del cap. II od al valore esposto in progetto come minimo garantito per gli acciai di cui al punto *C* del paragrafo 1 del capitolo II.

Inoltre il predetto valore del carico di rottura rilevato alle prove deve risultare in tutti i casi non inferiore ai 10/7 del carico di snervamento preso a base del calcolo.

Nella seconda prova di trazione il carico di snervamento riferito alla sezione della lamiera deve risultare non inferiore ai 4/3 del cimento massimo unitario calcolato nel corpo cilindrico in base alla pressione di prova idraulica.

Le provette per la prova di piega devono essere completamente spianate in modo da eliminare su entrambe le facce il risalto del cordone di saldatura; devono avere forma prismatica a sezione rettangolare costante con larghezza eguale al doppio dello spessore della lamiera con un minimo di mm 30.

Le prove di piega debbono essere eseguite al dritto ed al rovescio, previo arrotondamento con raggio non maggiore di 1/10 del predetto spessore dei bordi della faccia che verrà a corrispondere all'estradosso della provetta piegata. Le provette devono potersi piegare a 180° intorno ad un mandrino di diametro pari a quello prescritto per il materiale base delle lamiere, senza che sugli estradossi si manifestino cretti.

Le sei provette per prova di resilienza devono essere del tipo KCU UNI 4431, avere una faccia coincidente con la superficie di laminazione, essere private del sovraspessore del cordone ed avere l'intaglio normale alla superficie della lamiera. L'intaglio deve risultare per una terna di provette lungo il piano bisettore della saldatura, per l'altra terna lungo il confine fra il cordone di saldatura ed il metallo base, nella zona di transizione.

Le prove di resilienza vengono eseguite alla temperatura di —20° C, qualunque sia il materiale delle lamiere di base, ad eccezione degli acciai UNI 5334-64 della qualità C, per i quali la temperatura di prova è di 0° C. Le prove vengono eseguite con le modalità di cui a tabella UNI 4714.

I valori medi della resilienza per ognuna delle due terne di provette, non devono essere inferiori a 4 kgm/cm²; il valore minimo risultante dalle singole prove non deve essere inferiore a 2,8 kgm/cm².

3) *Prove di durezza Vickers.*

Se per la costruzione del serbatoio è stato impiegato uno degli acciai UNI 5869-66 di cui al capitolo II, paragrafo 1, punto *B*, ovvero uno degli acciai debolmente legati di cui al capitolo II, paragrafo 1, punto *C*, sul campione di giunto dal quale sono state ricavate le provette sopra descritte deve essere fatta, sempre dopo il trattamento termico di cui al capitolo IX, anche una prova differenziale di durezza Vickers in corrispondenza di una sezione nella quale, mediante attacco macrografico, si rilevino il metallo depositato, la zona di transizione ed il metallo base, allo scopo di accertare come tale durezza varia nei detti punti lungo una linea mediana parallela alla superficie.

Il carico di prova non deve essere inferiore a kg 10. Questa prova serve per verificare, coi criteri esposti al capitolo IX, paragrafo 3, se il trattamento termico sia stato adeguato.

VI. — *VERIFICA DEI GIUNTI TRASVERSALI*

1) La verifica dei giunti trasversali del corpo cilindrico deve essere effettuata soltanto nel caso che venga impiegato un procedimento di saldatura diverso da quello impiegato per le saldature longitudinali.

2) La verifica dei giunti tra i fondi ed il corpo cilindrico deve essere effettuata soltanto nel caso che l'acciaio del corpo cilindrico e quello dei fondi siano di tipo diverso e/o venga usato un procedimento di saldatura diverso da quello impiegato per le saldature longitudinali o trasversali.

3) Agli effetti dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente capitolo, si intendono diversi fra loro i seguenti procedimenti di saldatura: *a*) ad arco normale; *b*) ad arco automatico; *c*) ossiacetilenico.

Si intendono diversi fra loro i seguenti tipi di acciaio: *a*) acciai di cui al punto *A* del paragrafo 1 del capitolo II; *b*) acciai di cui ai punti *B* e *C* del paragrafo predetto.

4) Per dette verifiche vengono eseguite a piè d'opera saldature su spezzoni, ricavati presso il produttore delle lamiere come detto al punto *A* del paragrafo 1 del capitolo III, oppure presso il costruttore del recipiente da una parte qualsiasi di una delle lamiere destinate al corpo cilindrico od al fondo del grande serbatoio, prima della calandratura o dell'imbutitura.

Qualora le lamiere impiegate siano costituite da uno degli acciai di cui ai punti *B* e *C* del paragrafo 1 del capitolo II, ognuno dei due spezzoni da saldare deve avere larghezza non inferiore a 15 volte lo spessore, con un minimo di 150 mm.

5) Ogni campione di giunto deve essere sottoposto al trattamento termico di cui al capitolo IX. A tale fine deve essere alloggiato nel forno insieme al serbatoio ultimato, in modo da subire lo stesso ciclo termico del serbatoio stesso. Dal campione devono essere poi ricavate le stesse provette indicate al capitolo V, paragrafo 2 per la verifica delle saldature longitudinali, provette che devono essere sottoposte alle stesse prove.

6) I risultati delle prove sui giunti trasversali debbono essere non inferiori a quelli prescritti per le prove delle saldature longitudinali al capitolo V, in relazione al materiale di caratteristiche più basse fra quelli costituenti il giunto.

VII. — *VERIFICA DEI GIUNTI DEI FONDI*

1) La verifica dei giunti dei fondi costruiti in più pezzi deve essere effettuata soltanto nel caso che l'acciaio dei fondi stessi sia di tipo diverso da quello del corpo cilindrico e/o venga usato un procedimento di saldatura diverso da quello impiegato per le saldature longitudinali o trasversali, secondo le definizioni di cui al capitolo VI, paragrafo 3.

2) Per la verifica suddetta valgono tutte le prescrizioni indicate al capitolo V, salvo che il prelevamento dei campioni può essere effettuato solo coi metodi di cui ai punti *A* e *B* (e non col metodo di cui al punto *C*) del paragrafo 1 del capitolo stesso.

3) I risultati delle prove debbono essere non inferiori a quelli prescritti per le prove dei giunti longitudinali, al capitolo V.

VIII. — *RIPETIZIONE DELLE PROVE PER LA VERIFICA DEI GIUNTI*

In caso di esito sfavorevole delle prove di trazione o di piega, è ammessa, agli effetti dell'accettazione dei giunti, la ripetizione delle prove fallite su un numero doppio di provette. Nelle nuove prove tutti i valori indistintamente debbono superare i minimi prescritti.

In caso di esito sfavorevole delle prove di resilienza è ammessa la ripetizione delle prove soltanto se uno solo dei valori sia inferiore al minimo ed il valore medio sia rispettato, oppure se nessuno dei valori sia inferiore al minimo ed il valore medio sia inferiore a quello prescritto di non oltre il 20 %. Le riprove si effettuano sullo stesso numero di provette prescritto per le prove; però tutti i valori della resilienza debbono singolarmente risultare non inferiori a 4 kgm/cm².

In caso che abbiano fallito le prove sui giunti longitudinali, il campione per la riprova deve essere prelevato in zona diversa da quella precedentemente saggiata, secondo quanto specificato al capitolo V, paragrafo 1, punti *A*, *B*, *C*.

In caso che abbiano fallito le prove sui giunti trasversali, si ripete la campionatura.

In caso che abbiano fallito le prove sui giunti dei fondi, il campione per la riprova deve essere prelevato in zona diversa da quella precedentemente saggiata, secondo quanto specificato al capitolo V, paragrafo 1, punti *A* e *B*.

IX. — *TRATTAMENTI TERMICI*

1) Ogni grande serbatoio, dopo l'esecuzione di tutte le giunzioni necessarie sia per il suo totale completamento sia per l'unione degli accessori da applicare mediante saldatura, deve essere sottoposto a trattamento di distensione, da effettuare in apposito forno idoneo ad elevare uniformemente la temperatura del recipiente.

L'avvenuta esecuzione del suddetto trattamento termico deve essere comprovata da dichiarazione della ditta che lo ha eseguito. A tale dichiarazione devono essere allegati i diagrammi tempo-temperatura, ricavati in vari punti del serbatoio convenientemente distanziati. anche la posizione di tali punti deve risultare dalla dichiarazione summenzionata.

2) L'eventuale adozione di sistemi diversi da quello specificato nel precedente paragrafo, capaci di fornire per uniformità ed efficacia di trattamento termico risultati equivalenti a quelli che si ottengono in forno, deve essere preventivamente autorizzata caso per caso dagli organi centrali degli enti di vigilanza.

3) Per i serbatoi costruiti totalmente o parzialmente con uno degli acciai di cui al capitolo II, paragrafo 1, punti *B* e *C*, il collaudatore, oltre a prendere visione della documentazione descritta al precedente paragrafo 1 sul trattamento termico, farà eseguire la prova differenziale Vickers di cui al capitolo V, paragrafo 3.

Se la durezza del metallo di apporto o della zona di alterazione termica si discostano di oltre 60 punti da quella del metallo base, il trattamento termico subito deve essere considerato insufficiente e quindi il serbatoio deve essere sottoposto a nuovo trattamento termico capace di contenere le differenze di durezza nei limiti suddetti; ciò dovrà risultare da ulteriori prove.

X. — *PROVE NON DISTRUTTIVE*

Le saldature longitudinali degli anelli, quelle trasversali e quelle di unione fra i pezzi dei fondi, ove questi non siano in un pezzo solo, devono essere sottoposti all'esame radiografico per l'intero sviluppo (100%).

L'esame radiografico deve essere eseguito prima del trattamento termico finale, e prima o dopo l'esecuzione delle prove meccaniche.

In ogni caso però, comunque vengano prelevati i campioni per le prove meccaniche sulle saldature, le radiografie relative all'intero cordone comprendente il campione debbono essere fatte prima del distacco, sulla medesima pellicola che serve per la verifica della saldatura cui i campioni stessi si riferiscono; se si constata che nel campione vi siano difetti locali che possano influenzare le prove meccaniche, il tratto interessato dai difetti stessi deve essere escluso dalle prove.

La sensibilità della tecnica radiografica non deve essere inferiore al 2% dello spessore del metallo base; tale sensibilità deve essere comprovata mediante penetrametro di non meno di cinque spessori, di cui quello medio corrisponda all'incirca a detto 2%; il penetrametro deve essere sistemato presso la saldatura in modo che l'immagine ne venga riprodotta su ogni radiografia.

Ogni pellicola deve essere individuata mediante una marcatura che la impressioni durante l'esecuzione della radiografia in modo tale che sia possibile anche la localizzazione dei difetti eventualmente rilevati.

Inoltre le diverse radiografie di una saldatura devono essere sufficientemente sovrapposte in modo che il loro esame non venga influenzato da eventuali difetti delle estremità della pellicola.

L'esame delle radiografie deve essere fatto sul negativo originale.

Se dall'esame radiografico delle saldature vengono rilevati difetti, la parte difettosa della saldatura deve essere asportata; quindi la saldatura deve essere rifatta ed infine sottoposta a nuovo esame radiografico.

Se, a seguito di proprio eventuale esame radiografico, il costruttore ha effettuato delle riparazioni, devono essere messi a disposizione dell'autorità di controllo anche i films dei difetti di origine successivamente riparati.

L'esame radiografico può essere sostituito da quello gammagrafico, per il quale valgono tutte le prescrizioni precedenti.

XI. — *VISITE E PROVE DI APPROVAZIONE SUI GRANDI SERBATOI FINITI*

Per l'ammissione all'uso dei recipienti debbono essere eseguite tutte le prove previste dalle norme vigenti (idraulica, visite esterna ed interna, pesatura).

Durante la prova idraulica i recipienti debbono essere muniti di tutti gli accessori destinati a sopportare pressione.

XII. — *ESAMI PERIODICI*

Ogni grande serbatoio deve essere sottoposto da parte degli enti di vigilanza ad esami periodici in conformità delle norme vigenti, entro i termini di tempo stabiliti dalle norme stesse, in relazione al gas contenuto.

XIII. — *ISCRIZIONI SUI GRANDI SERBATOI E SUI VEICOLI*

Sui grandi serbatoi mobili od inamovibilmente fissati a veicoli e in questo secondo caso, sui veicoli stessi, debbono essere apposte le iscrizioni di cui alla 13ª serie di n. I, paragrafo 6.

Le punzonature debbono essere apposte su di una targhetta fissata ad uno dei fondi.

Le targhette predette debbono essere di acciaio non alterabile dagli agenti atmosferici e debbono avere dimensioni sufficienti a contenere agevolmente tutte le iscrizioni di cui ai paragrafi stessi, nonchè quelle relative alle revisioni.

Esse debbono essere applicate ai recipienti in uno dei seguenti modi:

a) mediante saldatura a stagno praticata lungo tutto il bordo delle targhette, opportunamente rinforzata ai quattro angoli, in modo da formare quattro bottoni, sui quali il collaudatore appone il punzone di Stato;

b) mediante viti avvitate ad appositi sostegni, preventivamente applicati al manufatto; le teste di tali viti, opportunamente rientrate, debbono essere coperte da bottoni di saldatura a stagno, sui quali il collaudatore appone il punzone di Stato.

Immediatamente al disopra della targhetta debbono essere punzonati sulla lamiera del fondo la sigla del costruttore, il numero di fabbricazione e la data del primo collaudo, preceduti e seguiti dallo stemma di Stato.

XIV. — *VARIE*

1) Se l'unione dei grandi serbatoi al telaio dei carri è fatta a mezzo di membrature collegate ai serbatoi stessi, tale collegamento deve essere effettuato a mezzo di chiodatura o di saldatura, purchè questa non interessi i giunti delle lamiere costituenti il serbatoio.

2) I diaframmi verticali di cui all'art. 14 del regolamento non possono essere collegati direttamente al corpo cilindrico mediante saldatura per fusione. Questa, tuttavia, può essere impiegata per saldare all'interno del serbatoio adatti profilati, cui poi si possano collegare — mediante chiodi, chiavarde od, eccezionalmente, saldature per fusione — i diaframmi stessi; in tal caso debbono essere osservate le seguenti prescrizioni:

a) la saldatura dei profilati al corpo cilindrico non deve coincidere nè essere sovrapposta a quella d'unione delle varie lamiere costituenti il serbatoio;

b) la saldatura dei profilati al corpo cilindrico deve essere continua e tale da impedire ogni infiltrazione del gas trasportato nelle superfici di contatto tra profilati e corpo cilindrico;

c) i profilati devono essere lasciati in opera quando sia eventualmente necessario procedere alla rimozione dei diaframmi dal serbatoio.

3) I grandi recipienti inamovibilmente fissati a carri ferroviari debbono essere, per costruzione, permanentemente messi in comunicazione con la terra dal punto di vista elettrico; i grandi recipienti mobili od inamovibilmente fissati ad autoveicoli debbono essere messi in comunicazione con la terra almeno durante le operazioni di travaso.

(1014)

Autorizzazioni al trasporto di merci in conto terzi

Ai sensi dell'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 16 maggio 1953, si dispone che, per l'anno 1968, il numero delle autorizzazioni al trasporto di merci in conto di terzi rilasciabili, a norma dell'art. 4 del decreto ministeriale 8 giugno 1949, in ogni provincia, per autoveicoli, di portata superiore a 50 q.li, già autorizzati e venduti da persone residenti in provincia diversa, sia contenuto nel limite massimo del 5 %, calcolato sul totale delle autorizzazioni — risultante dalle statistiche dell'Ente autotrasporti merci — esistenti per autoveicoli di portata superiore ai 50 q.li alla data del 31 dicembre 1967 nella provincia di nuova immatricolazione.

(1184)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Ottava estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del tesoro novennali 5 % di scadenza 1° aprile 1969

Si rende noto che il giorno 2 marzo 1968, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una saia aperta al pubblico, avrà luogo l'ottava estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, di quattro da L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle venticinque serie (dalla 1ª/1969 alla 25ª/1969) dei buoni del tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1969, emessi in base al decreto-legge 19 gennaio 1960, n. 1, convertito nella legge 19 febbraio 1960, n. 73 ed al decreto ministeriale 20 gennaio 1960.

Le operazioni preliminari di ricognizione e contazione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 1 dello stesso mese di marzo, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

Roma, addì 26 gennaio 1968

Il direttore generale: MAZZAGLIA

(1072)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 1

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta a titolo di debito pubblico presentato per operazioni.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato a chi di ragione il nuovo titolo proveniente dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Estremi delle ricevute smarrite

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1328 Mod. 25-A - Data: 23 febbraio 1966 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Uff. ric. delle domande - Intestazione: Taddeo Mario, nato a Gaeta il 12 novembre 1941. — Titoli del debito pubblico al portatore 1. — Capitale L. 5.000.

Roma, addì 5 gennaio 1968

(260) *Il direttore generale*: MAZZAGLIA

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 28

Corso dei cambi dell'8 febbraio 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,42	624,65	624,72	624,59	624,68	—	624,63	624,59	624,42	624,68
$ Can.	574,35	574,20	574,50	574,20	573,50	—	574,25	574,20	574,35	574,40
Fr. Sv.	143,71	143,74	143,69	143,725	143,60	—	143,685	143,725	143,71	143,75
Kr. D.	83,73	83,76	83,80	83,78	83,70	—	83,76	83,78	83,73	83,73
Kr. N.	87,43	87,46	87,50	87,43	87,45	—	87,45	87,43	87,43	87,43
Kr. Sv.	121,15	121,16	121,15	121,13	121 —	—	121,13	121,13	121,15	121,15
Fol.	173,20	173,22	173,30	173,23	173,20	—	173,21	173,23	173,20	173,22
Fr. B.	12,58	12,586	12,5875	12,5860	12,585	—	12,5875	12,5860	12,58	12,58
Franco francese	126,92	126,96	126,98	126,975	126,90	—	126,99	126,975	126,92	126,95
Lst.	1506,05	1505,65	1505,65	1505,75	1505,50	—	1505,95	1505,75	1506,05	1505,65
Dm. occ.	156,02	156,04	156,11	156,025	156 —	—	156,06	156,025	156,02	156,02
Scell. Austr.	24,13	24,13	24,13	24,1350	24,10	—	24,1315	24,1350	24,13	24.13
Escudo Port.	21,87	21,85	21,90	21,875	21,90	—	21,84	21,875	21,87	21,87
Peseta Sp.	8,96	8,95	8;97	8,9625	8,95	—	8,9516	8,9625	8,96	8,96

Media dei titoli dell'8 febbraio 1968

Rendita 5 % 1935	105,70
Redimibile 3,50 % 1934	100,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82,95
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,25
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,80
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,225
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,075
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,175
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	98,65
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 febbraio 1968

1 Dollaro USA	624,61
1 Dollaro canadese	574,225
1 Franco svizzero	143,705
1 Corona danese	83,77
1 Corona norvegese	87,44
1 Corona svedese	121,13
1 Fiorino olandese	173,22
1 Franco belga	12,587
1 Franco francese	126,982
1 Lira sterlina	1505,85
1 Marco germanico	156,042
1 Scellino austriaco	24,133
1 Escudo Port.	21,857
1 Peseta Sp.	8,959

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso per esame a trentotto posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella C) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n 119, concernente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge 119;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 19;

Vista la legge 26 giugno 1965, n. 832;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta le norme di applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n 638, concernente la proroga delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, recante norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, contenente norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso del tedesco nei pubblici concorsi;

Riconosciuta l'opportunità di bandire un concorso a trentotto posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella C) dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito un pubblico concorso per esame a trentotto posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella C) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Dei suddetti posti due sono riservati a favore:

a) dei candidati che superino la prova scritta e orale di lingua tedesca di cui all'allegato *A* e che risultino idonei nelle altre prove;

b) dei candidati, cittadini italiani di lingua tedesca nella provincia di Bolzano, che sostengano nella lingua suddetta, conseguendo l'idoneità, tutte le prove di esame e superino la prova scritta e orale di lingua italiana.

I posti riservati che non venissero coperti dai candidati di cui alle lettere *a*) e *b*) saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Art. 2.

Titolo di studio - Abilitazione professionale

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di laurea in ingegneria elettrotecnica o in ingegneria elettronica ovvero del diploma di laurea in chimica o in fisica.

Sono ammessi, inoltre, i laureati in ingegneria di altro tipo purchè muniti del diploma di specializzazione postuniversitario in materia di telecomunicazioni, conseguito presso una facoltà di ingegneria della Repubblica o presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.

Inoltre gli aspiranti laureati in ingegneria debbono essere forniti del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione oppure del certificato di abilitazione provvisoria.

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quelli indicati nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede di ufficio l'amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego;

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso);

e) avere compiuto — alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande — l'età di anni 18 e non superato quella di anni 32.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui opra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato e modificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

3) ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita con almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

5) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari. Nei confronti dei medesimi il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti

straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi della Repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi aessgnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa.

Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le vedove e per gli orfani di guerra e dei caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288 e per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano impiegati civili di ruolo organico o aggiunto nelle Amministrazioni dello Stato ovvero operai di ruolo dello Stato;

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri necessari requisiti.

Art. 4.

Inammissibilità.

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Non possono, altresì, partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo assicurata convenzionale o presentate direttamente al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, via del Seminario 00100 - Roma, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande potranno anche essere presentate — entro il suddetto termine di 30 giorni — alle Direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli organi centrali e periferici autorizzati all'accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse — all'atto della presentazione — il bollo a data, dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro al competente ufficio concorsi delle domande accettate.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio;

c) il possesso della cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, significandone la natura;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'università e della data in è stato conseguito;

g) di essere abilitati all'esercizio della professione (per i soli candidati laureati in ingegneria);

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) l'Amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

m) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

I candidati che desiderino concorrere ai due posti riservati di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando, qualora siano cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, se intendano sostenere tutte le prove di esame in lingua italiana e la prova scritta e orale di lingua tedesca ovvero tutte le prove di esame in lingua tedesca e la prova scritta e orale di lingua italiana.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazione di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 6.

Data dei requisiti.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 11.

Art. 7.

Esclusione dal concorso.

L'ammissione al concorso potrà essere negata, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Commissione esaminatrice.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame, e due impiegati delle carriere direttive dell'amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Per l'espletamento delle prove scritte ed orali che i candidati di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1, sosterranno in lingua tedesca, la commissione sarà assistita da esperti docenti della lingua stessa.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 9.

Diario degli esami.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Mancando di tali documenti, i candidati potranno presentare una propria fotografia — di data recente — munita della loro firma, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Art. 10.

Programma - Votazione.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una prova orale in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*). Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato un media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

I candidati che abbiano chiesto nella domanda di ammissione di concorrere ai due posti riservati di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno, oltre alle prove suddette (tali prove saranno sostenute in lingua tedesca dai candidati di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 del presente decreto), sostenere:

1) quelli di cui alla lettera *a*) del citato art. 1, una prova scritta e orale di lingua tedesca;

2) quelli di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1, una prova scritta e orale di lingua italiana.

Nelle prove di lingua il candidato dovrà ottenere almeno la votazione di sei decimi tanto nella prova scritta che in quella orale.

I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che sostengano tutte le prove di esame in lingua tedesca, qualora non superino la prova scritta e orale di lingua italiana, non potranno conseguire l'idoneità.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prime tre prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e della media dei voti riportati nella prova di lingua ridotta ad un decimo.

Art. 11.

Titoli preferenziali.

I concorrenti che avranno superato la prova orale saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Direzione centrale per il personale, Ufficio concorsi, via del Seminario, 00100 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza e di precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole debbono produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della raccomandata. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo;

c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo, del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia in cui l'interessato risiede.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi altoatesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre una dichiarazione, su competente carta da bollo, rilasciata dallo

Ufficio provinciale del lavoro, dal quale sono stati iscritti nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili, formato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1952, n. 1539;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre una dichiarazione, su carta da bollo, rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dalla quale risulti che sono stati iscritti nello elenco provinciale previsto dall'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

m) gli orfani di guerra o della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96; gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, su carta da bollo, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno produrre una dichiarazione, su carta da bollo, rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dalla quale risulti che sono stati iscritti nell'elenco provinciale previsto dall'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria.

I figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, produrranno apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro;

r) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m*) ed *n*) o dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le madri e le sorelle, vedove o nubili, dei caduti sul lavoro, di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, produrranno apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro;

s) le vedove dei caduti sul lavoro dovranno produrre una dichiarazione, su carta da bollo, rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dalla quale risulti che sono state iscritte nell'elenco provinciale previsto dall'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

t) i concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico o aggiunto delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale, in competente bollo, dello Stato matricolare rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

u) i concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti statali che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dai competenti organi;

z) i cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che concorrono ai due posti riservati di cui all'art. 1 del presente decreto nei modi indicati nella lettera *b*) di tale articolo, dovranno produrre un certificato, in competente bollo, da cui risulti che il candidato è cittadino italiano di lingua tedesca.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere *g*) ed *h*). Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli prodotti alla Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici autorizzati all'accettazione diretta il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una distinta - in duplice copia - dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti prodotti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro al competente ufficio concorsi dei documenti accettati.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 12.

Graduatoria di merito - Riserve dei posti
Decretazione dei vincitori.

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voto saranno applicate le preferenze di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle disposizioni che prevedono riserve di posti (ex combattenti, invalidi ecc.).

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 13.

Documentazione di rito.

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 11) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi - via del Seminario, 00100 - Roma, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento della raccomandata a pena di decadenza - i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea di cui al precedente art. 2.

In luogo del predetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti.

I candidati in possesso del diploma di specializzazione postuniversitario in materia di telecomunicazioni, conseguito presso una facoltà di ingegneria della Repubblica o presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, produrranno anche l'originale o copia autentica del predetto diploma in competente bollo;

2) diploma originale o copia autentica, su carta da bollo, comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero il certificato di abilitazione provvisoria (per i soli candidati laureati in ingegneria);

3) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

4) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

6) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo. rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica competente. (Non è ammessa la presentazione del certificato penale);

7) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per mutilati ed invalidi per servizio e per i mutilati ed invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dello impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

8) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti.

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (esercito o aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 4), 5), 6) e 7) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al penultimo comma dell'art. 14. Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, ed alla legge 18 marzo 1958, n. 228.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dalla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 14.

Documentazioni ridotte e supplementari.

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico o aggiunto delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre - sempre entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito - soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 7) del precedente art. 13 e la copia integrale dello stato matricolare civile di cui alla lettera *t*) del precedente articolo 11 ove non sia stata già trasmessa. Quelli tra i suddetti concorrenti, che siano laureati in ingegneria, dovranno produrre, inoltre, il documento di cui al n. 2) del citato art. 13.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dovranno presentare - nel ripetuto termine di giorni quarantacinque - soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea;

2) diploma originale comprovante il superamento dello esame di Stato per l'esercizio della professione (per i soli candidati laureati in ingegneria);

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato di godimento dei diritti politici;

6) certificato generale del casellario giudiziale;

7) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento

sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dell'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengono al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precente art. 13.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, della autorità militare.

Coloro che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Gli ex dipendenti degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto di impiego.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6) e 7) del precedente art. 13 purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Anche le suddette documentazioni ridotte e supplementari dovranno essere inviate con le stesse modalità previste per l'invio dei documenti di cui al precedente art. 13) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito, a pena di decadenza.

Art. 15.
Periodo di prova e nomina in ruolo.

I vincitori del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 13 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge e con la qualifica di consigliere di 2ª classe.

I vincitori del concorso cui spettino i due posti riservati di cui al precedente art. 1 potranno ottenere, ove lo richiedano, come prima sede di servizio, la destinazione ad un ufficio nella provincia di Bolzano.

Trascorso il periodo di prova, gli impiegati in prova, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente della stessa o di altra amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina ed i loro posti verranno conferiti ad altrettanti candidati idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 23 ottobre 1967

Il Ministro: SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1967
Registro n. 52, foglio n. 291.

ALLEGATO A

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

Prima prova: Fondamenti di elettrotecnica e di elettronica:

1) Campi elettrici e magnetici.
2) Campo elettromagnetico rapidamente variabile. Equazioni fondamentali di Maxwell.
3) Grandezze alternative sinusoidali e grandezze alternative di forma qualsiasi.
4) Applicazione delle leggi e dei teoremi generali della elettrotecnica alla soluzione di problemi sui circuiti elettrici lineari a costanti concentrate.
5) Tubi elettronici a vuoto ed a gas.
6) Transistori.
7) Cenni sulla costituzione dei filtri elettrici.
8) Cenni sulla costituzione di circuiti raddrizzatori, amplificatori ed oscillatori.
9) Misure di tensione, di corrente, di potenza; ponti di misura; oscilloscopi.
10) Teoria generale dei trasformatori. Cenni sulle macchine asincrone e sui motori e generatori in corrente continua.
11) Cenni sulle macchine sincrone.
12) Problemi di alimentazione di apparecchiature elettroniche dalla rete di distribuzione, da batterie di pile ed accumulatori, da gruppi moto-generatori.

Seconda prova: Trasmissione ed elaborazione delle informazioni:

1) Circuiti a costanti distribuite; linee elettriche omogenee. Equazioni della propagazione.
2) Segnali periodici, aperiodici, aleatori.
3) Serie di Fourier e trasformata di Laplace.
4) Fondamenti della Teoria delle informazioni.
5) Rumore e distorsione.
6) Segnali modulati in ampiezza, in frequenza, ad impulsi ed a codice.

Terza prova: Sistemi di comunicazioni elettriche:

1) Segnali telegrafici, trasmettitori e ricevitori telegrafici.
2) Il segnale telefonico; l'apparato telefonico.
3) Reti telefoniche a commutazione manuale e automatica.
4) Il segnale televisivo; esplorazione e ricostruzione della immagine.
5) Trasmissione telefonica a grande distanza su linee, su cavi a coppie simmetriche e su cavi coassiali; sistemi a correnti vettrici; amplificatori controreazionati.
6) Irradiazione, propagazione, captazione di onde elettromagnetiche di diversa frequenza; antenne per micro-onde; guide d'onda.
7) Trasmettitori radio elettrici; struttura generale; circuiti modulatori; amplificatori di potenza.
8) Ricevitori radio elettrici; struttura generale; amplificazione a frequenza intermedia; circuiti rivelatori.
9) Metodi di calcolo di strutture meccaniche per linee aeree e per antenne.

Quarta prova: (solo per gli aspiranti ai posti riservati di cui all'art. 1, comma 2°);

Traduzione di due brani di prosa rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano. I due brani da tradurre saranno dettati. Non sarà consentito l'uso del vocabolario.

PROVA ORALE

Oltre le materie oggetto delle prove scritte:

a) Elementi della teoria dei controlli automatici. (Cenni sulla struttura dei sistemi a controlli automatici. Cenni sulla stabilità dei sistemi di controllo automatico. Generalità sulla automazione di processi operativi. Cenni sulla costituzione e sui principi di funzionamento dei calcolatori numerici ed analogici).

b) Elementi di contabilità generale dello Stato.

c) Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici.

d) Nozioni sull'ordinamento dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

e) Criteri di gestione dei servizi di telecomunicazione. Gestione diretta ed in concessione.

f) Solo per gli aspiranti ai posti riservati di cui all'art. 1, comma 2°: conversazione in lingua tedesca, in cui il candidato dovrà dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua e di saperla parlare correttamente.

I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, hanno facoltà di sostenere tutte le prove di esame in lingua tedesca. In tal caso essi dovranno sostenere, oltre alla quarta prova scritta, una conversazione in lingua italiana, anzichè in lingua tedesca, nella quale dovranno dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua e di saperla parlare correttamente.

Il Ministro: SPAGNOLLI

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda
da redigere su carta da bollo da L. 400

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, via del Seminario 00100 - ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . (prov. di . . . . .)
il . . . domiciliato in . . . . .
(prov. di . .) via . . . . .
n. . chiede di essere ammesso al concorso per esame a trentotto posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella *C*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè . .
. . (1)

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . conseguito presso l'Università di in data .,

e) di essere in possesso del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione (ovvero del certificato di abilitazione provvisoria) conseguito in data . (4);

f) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . (5);

g) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza;

h) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . . con la qualifica di . . . . . . (presso il quale è stato assunto il . . . .) (oppure di non essere alle dipendenze di alcuna Amministrazione statale);

i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I candidati che desiderino concorrere ai due posti riservati di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno farne esplicita richiesta, precisando, qualora siano cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, se intendano sostenere tutte le prove di esame in lingua italiana e la prova scritta ed orale di lingua tedesca ovvero tutte le prove di esame in lingua tedesca e la prova scritta ed orale di lingua italiana.

Data . . . . .

Firma . . . . (7)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . .

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art 3 del bando, che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(2) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati laureati in ingegneria.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(191)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso per il reclutamento di centodiciannove sottotenenti in s.p.e. nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio riservato agli ufficiali di complemento.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Vista la legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1966, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1966, registro n. 56 difesa-Esercito, foglio n. 6, con il quale è stato indetto un concorso per il reclutamento di centodiciannove sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, riservato agli ufficiali di complemento delle predette armi;

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1967, registro n. 44 Difesa, foglio n. 47, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riscontrata la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per il reclutamento di centodiciannove sottotenenti in s.p.e. nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, riservato agli ufficiali di complemento delle predette armi, indetto con decreto ministeriale 1° agosto 1966, citato nelle premesse:

1. ten. genio Cavataio Vincenzo, n. il 28-10-1938 punti 27,366
2. ten. art. Caccialupi Bruno, n. il 20-6-1937 . . » 26,883
3. sott. art. De Stefano Giuseppe, n. il 28-1-1937 . » 26,850
4. sott. ftr. Amodeo Vincenzo, n. il 22-11-1940 . » 26,833
5. ten. art. Pizzotti Luigi, n. il 5-10-1935 . . » 26,766
6. sott. ftr. Antonicelli Michele, n. il 21-7-1940 . » 26,600
7. ten. art. Cionci Massimo, n. il 12-11-1935 . . » 26,550
8. ten. art. Crotti Lorenzo, n. l'11-10-1940 . . » 26,550
9. ten. ftr. Di Vito Antonio, n. il 9-1-1940 . . » 26,516
10. sott. ftr. Russo Domenico, n. l'1-11-1939 . . » 25,516
11. sott. ftr. Da Lio Danilo, n. il 3-2-1944 . . » 26,500
12. sott. art. Parisotto Vittorio, n. il 14-6-1940 . » 26,500
13. ten. ftr. Coppola Antonio, n. il 16-7-1938 . . » 26,416
14. sott. genio Colarusso Antonio, n. il 20-11-1935 » 26,383
15. ten. ftr. Rezzoagli Mario, n. il 15-10-1941 . . » 26,366
16. ten. art. D'Angelo Romolo, n. il 14-7-1936 . . » 26,350

17. ten. ftr. Di Rosalia Giuseppe, n. il 6-4-1941 punti 26,350
18. sott. art. Bergagnini Fulvio, n. il 3-11-1940 . . » 26,316
19. ten. ftr. Sasso Antonio, n. il 9-6-1941 . . » 26,316
20. ten. genio Fasano Bartolomeo, n. il 20-12-1937 . » 26,300
21. ten. ftr. Marino Cerrato Antonio, n. l'8-7-1941 » 26,300
22. ten. ftr. Cannizzaro Leonardo, n. il 9-7-1939 . » 26,283
23. ten. ftr. Tateo Emilio, n. il 14-1-1938 . » 26,283
24. sott. ftr. Pacioni Gabriele, n. il 14-6-1941 . . » 26,266
25. ten. art. Canistro Antonino, n. il 29-1-1935 . » 26,250
26. ten. ftr. Cerbo Giovanni, n. l'1-10-1939 . » 26,250
27. ten. ftr. Errante Ugo, n. il 3-1-1943 . . . » 26,250
28. sott. art. Minissi Luigi, n. il 27-10-1943 . . » 26,216
29. sott. art Erzeg Bruno, n. il 4-6-1938 . . » 26,200
30. sott. genio Lombardi Raffaele, n. il 26-5-1943 . » 26,166
31. ten. ftr. Astuto Franco, n. il 13-4-1940 » 26,150
32. ten. ftr. Di Tirro Antonio, n. il 29-9-1938 . » 26,150
33. sott. ftr. Leporatti Pier Primo, n. il 30-12-1941 » 26,150
34. ten. genio Manso Lino, n. il 10-9-1940 » 26,100
35. sott. art. Petrucci Roberto, n. l'11-9-1940 . . » 26,100
36. sott. art Tomaiuolo Oronzo, n. l'1-1-1942 . . » 26,083
37. ten. ftr. Valiserra Giovanni, n. l'8-10-1938 . . » 26,083
38. ten. ftr. Cosner Benedetto, n. l'1-9-1939 . » 26,066
39. sott. ftr. Gori Franco, n. il 26-8-1940 . » 26,066
40. ten. ftr. Bartolozzi Mariano, n. il 14-7-1942 . » 26,050
41. ten. genio Gerunda Ugo, n. il 5-5-1942 . » 26,033
42. sott. ftr. Romani Romolo, n. il 2-7-1940 . . » 26,033
43. ten. art. Tomassetti Sergio, n. il 10-4-1939 . . » 25,983
44. ten. ftr. Luisi Vito, n. il 10-6-1940 » 25,966
45. ten. art. Sabino Flaviano, n. il 5-5-1942 . . » 25,950
46. ten. ftr. Vallascas Giuseppe, n. il 3-11-1938 » 25,950
47. sott. art Di Stefano Francesco, n. il 13-2-1945 . » 25,933
48. ten. art. Ricci Frabattista Ernesto, n. il 2-6-1935 » 25,916
49. ten. art. Cervone Edmondo, n. il 28-8-1941 . » 25,900
50. sott. genio Paulone Carlo, n. il 30-8-1940 . . » 25,900
51. sott. genio Paulone Carlo, n. il 15-7-1943 . . » 25,883
52. ten. genio Todaro Angelo, n. il 26-10-1938 . . » 25,883
53. ten. ftr. Volo Liborio, n. il 31-8-1940 . . » 25,883
54. ten. ftr. Marandino Franco, n. il 23-9-1941 » 25,866
55. ten. ftr. Caruso Carlo, n. il 9-8-1939 . » 25,850
56. sott. ftr Di Pietro Antonio, n. il 12-6-1940 . » 25,850
57. sott. ftr Triaca Giuliano, n. il 21-3-1936 . » 25,850
58. ten. genio Cappabianca Romano, n. il 7-8-1940 » 25,833
59. ten. ftr. Salemi Antonino, n. il 10-1-1938 . » 25,816
60. ten. ftr. Alberti Francesco, n. il 6-5-1939 . . » 25,800
61. ten. art. Alidori Edo, n. il 14-8-1938 . . » 25,783
62. ten. ftr. Muto Ettore, n. il 18-7-1941 . . » 25,783
63. sott. art. Stefani Giancarlo, n. il 21-10-1938 . » 25,783
64. sott. ftr. Femia Domenico, n. il 21-3-1942 . . » 25,750
65. sott. ftr Ladisa Nicola, n. il 21-10-1940 . . » 25,750
66. ten. ftr. Metalli Enrico, n. l'1-4-1940 » 25,750
67. ten. ftr Antoniotti Francesco, n. il 18-5-1935 . » 25,733
68. ten. genio De Cicco Vincenzo, n. il 25-10-1940 » 25,733
69. sott. ftr. Mazzanti Adolfo, n. il 28-12-1941 . » 25,733
70. sott. ftr Mazzolini Gilberto, n. il 17-10-1942 . » 25,733
71. ten. ftr. Cordopatri Carlo, n. il 28-11-1939 . » 25,716
72. ten. ftr Felicetti Lucio, n. il 10-6-1942 . » 25,716
73. ten. ftr. Palmisani Francesco, n. il 17-10-1937 . » 25,716
74. sott. art. Apicella Luciano, n. il 17-2-1943 . . » 25,700
75. ten. ftr. Di Maio Giuseppe, n. il 13-10-1941 . » 25,700
76. ten. ftr. Grillo Giovanni, n. il 16-12-1939 . . » 25,700
77. ten. ftr. Sulsenti Giorgio, n. il 28-5-1937 . . » 25,700
78. sott. art Näglein Aldo, n. il 17-3-1941 . . » 25,683
79. ten. ftr. Pavan Flavio, n. il 12-1-1943 . . . » 25,683
80. ten. cav. Roca Giuseppe, n. l'8-8-1939 . . . » 25,683
81. ten. ftr. Trinetti Vincenzo, n. il 28-8-1940 . . » 25,683
82. ten. art. D'Alessandro Iginio, n. l'1-11-1941 . . » 25,666
83. sott. art. Donati Fabrizio, n. il 20-12-1941 . . » 25,650
84. ten. ftr. Andreotti Bruno, n. il 4-9-1937 . . » 25,633
85. ten. cav. Leganza Ernesto, n. il 15-10-1939 . » 25,633
86. ten. ftr. Di Francesco Sergio, n. il 5-8-1937 . » 25,616
87. sott. ftr. Maccagnano Pietro, n. il 28-4-1941 . » 25,616
88. sott. ftr. Grilli Ciro, n. il 26-9-1943 . » 25,600
89. sott. genio Garozzo Salvatore, n. il 17-6-1940 . » 25,583
90. sott. ftr Mandato Fernando, n. il 13-3-1941 . » 25,583
91. ten. art. Boccasavia Benito, n. il 27-4-1937 . » 25,566
92. ten. art. Ladisi Giuseppe, n. l'1-12-1935 . » 25,566
93. ten. ftr. Todaro Angelo, n. il 16-8-1942 . . » 25,566
94. sott. ftr. Burgio Francesco, n. il 4-1-1938 . . » 25,550
95. sott. ftr. Costa Luciano, n. il 27-12-1939 . . » 25,550
96. ten. ftr. Damiani Enzo, n. il 21-12-1938 . . » 25,550
97. ten. art. Errani Enzo, n. il 19-1-1939 . . . » 25,550
98. ten. ftr. Pirrone Paolo, n. il 12-10-1941 . . » 25,550
99. ten. genio Ventura Rino, n. il 2-1-1939 . . punti 25,550
100. ten. ftr. Divizia Antonio, n. il 13-6-1939 . . » 25,533
101. ten. ftr. Mirante Giuseppe, n. il 16-11-1939 . » 25,533
102. sott. ftr. Keller Ivo, n. il 26-10-1942 . . . » 25,516
103. ten. genio Linardi Giampiero, n. il 30-9-1940 . » 25,516
104. ten. art. Tatangelo Rocco, n. il 19-6-1941 . . » 25,516
105. sott. ftr. Pastorin Giancarlo, n. il 24-4-1942 . » 25,500
106. sott. ftr. Albertini Guido, n. il 5-3-1941 . . » 25,483
107. ten. ftr. Dicorato Umberto, n. il 12-9-1936 . . » 25,483
108. ten. ftr. Marotta Roberto, n. il 23-3-1941 . . » 25,483
109. sott. ftr. Alfredini Vittorio, n. il 5-1-1943 . . » 25,466
110. ten. ftr. Alonge Pietro, n. il 18-9-1938 . . . » 25,466
111. ten. ftr. Alemi Renzo, n. il 10-8-1939 . . . » 25,450
112. ten. ftr. Piras Giovannino, n. il 7-9-1940 . . » 25,450
113. sott. ftr. Iannelli Vincenzo, n. il 10-12-1940 . » 25,433
114. ten. ftr. Di Maio Carlo, n. il 2-8-1936 . . . » 25,416
115. ten. cav. Boscaino Marino, n. il 27-11-1935 . . » 25,383
116. sott. ftr. De Marchis Romualdo, n. il 18-4-1942 » 25,383
117. sott. art. Donnini Giovanni, n. il 17-11-1940 . » 25,383
118. ten. art. Mechilli Angelo, n. il 6-2-1939 . . » 25,383
119. ten. art. Michelessi Guido, n. il 6-3-1940 . . » 25,383
120. ten. ftr. Rubera Sebastiano, n. il 21-1-1940 . » 25,383
121. sott. ftr. Valerio Eduardo Rosario n. il 26-1-1943 » 25,383
122. ten. art. Gagliardo Nicola, n. l'11-5-1939 . . » 25,366
123. sott. art. Giampietro Sante, n. il 28-7-1942 . . » 25,350
124. ten. ftr. Maida Agostino Francesco, n. il 16-11-1939 . . . . » 25,333
125. sott. art Papa Renato, n. il 24-11-1940 . . . » 25,333
126. ten. ftr. Perrotta Virgilio, n. il 23-1-1941 . . » 25,333
127. sott. art. Montinaro Antonio, n. il 15-3-1942 . » 25,316
128. sott. genio Del Mestre Galliano, n. il 18-6-1943 » 25,300
129. sott. art Paini Enrico, n. il 15-12-1937 . . » 25,300
130. sott. art. Balsamo Antonio, n. il 16-11-1943 . » 25,283
131. sott. ftr. Barilari Litterio, n. il 28-10-1940 . . » 25,283
132. sott. art Stano Vito, n. il 14-12-1942 . . » 25,233
133. ten. ftr. Sandonà Francesco, n. il 4-10-1939 . » 25,216
134. ten. ftr. Schina Giulio Cesare, n. il 4-11-1939 . . » 25,200
135. ten. ftr. Botta Francesco, n. il 25-4-1941 . . » 25,183
136. sott. ftr. Salvi Silvio, n il 28-8-1941 . . » 25,183
137. ten. ftr. Domenis Sergio, n. il 15-9-1938 . . » 25,166
138. sott. ftr Mandelli Claudio, n. il 21-9-1941 . . » 25,150
139. sott art. Romiti Alberto, n. il 7-12-1940 . . » 25,150
140. ten. ftr. Tesauro Cosimo, n. il 26-11-1938 . . » 25,150
141. ten. art. Chierico Lorenzo, n. il 26-8-1938 . . » 25,116
142. sott. art De Crescenzo Guido, n. il 18-7-1936 . » 25,116
143. sott. ftr. Del Grosso Bartolomeo, n. il 22-9-1941 » 25,116
144. ten. ftr. Improta Giorgio, n. il 29-7-1939 . . » 25,116
145. ten. art. Fronda Alfonso, n. il 28-1-1936 . . » 25,100
146. ten. ftr. Astuto Giuseppe, n. il 25-7-1940 . . » 25,083
147. ten. genio Munno Giuseppe, n. il 9-9-1942 . . » 25,066
148. ten. art. Portoghese Paolo, n. l'11-10-1941 . . » 25,066
149. sott. ftr Amodio Alberto, n. il 21-3-1942 . . » 25,050
150. sott. ftr Catania Mario, n. il 14-4-1941 . . » 25,050
151. ten. ftr. Cicogna Giuseppe, n. il 4-9-1940 . . » 25,050
152. ten. genio Falone Alberto, n. il 31-10-1940 . . » 25,050
153. ten. ftr. Arena Vittorio, n. l'11-11-1936 . . » 25,016
154. sott. ftr. Murri Benedetto, n. il 12-6-1941 . . » 25,016
155. ten. ftr. Nicita Giuseppe, n. il 22-1-1941 . . » 25,016
156. ten. ftr. Rauso Antonio, n. il 30-6-1940 . . » 25,016
157. sott. ftr. D'Angelo Roberto, n. il 27-6-1940 . . » 25,000
158. ten. ftr. Bottini Mario, n. il 13-3-1940 . . . » 24,983
159. ten. ftr. Bonifazi Gorgio, n. l'11-9-1940 . . » 24,950
160. sott. genio Claps Angelo, nato il 17-12-1944 . » 24,950
161. sott. art. Di Nardo Vito, n. l'1-7-1940 . . . » 24,950
162. ten. art. Fabrizi Franco, n. il 23-4-1943 . . » 24,950
163. sott. ftr. Mariscotti Ferdinando, n. l'8-5-1942 » 24,950
164. ten. ftr. Romano Pasquale, n. il 25-3-1941 . . » 24,950
165. sott. art. Arnone Artidoro Alberto, n. il 7-9-1939 » 24,916
166. ten. ftr. Cannone Rodolfo, n. il 7-3-1941 . . » 24,916
167. sott. ftr D'Anna Mario, n. il 31-1-1941 . . » 24,916
168. sott. ftr. Iacchini Franco, n. il 15-6-1941 . . » 24,916
169. sott. ftr Bonavida Antonio, n. il 30-5-1942 . . » 24,883
170. ten. ftr. Brunetti Fiorenzo, n. il 22-10-1938 . . » 24,883
171. sott. ftr. Fioretto Alberto, n. il 5-11-1938 . . » 24,883
172. sott. ftr. Gugliuzza Antonino, n. il 30-8-1943 . » 24,883
173. sott. ftr. Eboli Francesco, n. il 26-1-1939 . . » 24,850
174. sott. ftr. Pellegrino Lorenzo, n. il 25-6-1942 . » 24,850
175. sott. ftr. Romaldini Giovanni, n. 24-6-1942 . » 24,850
176. sott. ftr. Bortolotti Mariano, n. il 23-5-1941 . » 24,833
177. sott. ftr. Gorga Ivan, n. il 9-8-1939 . . . » 24,816
178. ten. ftr. Tartaglia Gian Francesco, n. il 9-4-1937 » 24,816
179. ten. ftr. Antonino Costantino, n. il 24-10-1938 » 24,783

180. ten. art. Papucci Fernando, n. il 15-12-1935 . punti 24,783
181. sott. art. Di Bella Pietro, n. il 21-4-1942 . . » 24,766
182. sott. art. Avino Claudio, n. il 3-9-1939 . . » 24,750
183. ten. art. Sanna Bruno, n. il 12-11-1939 . » 24,750
184. sott. ftr. Scaranello Fabrizio, n. il 29-1-1940 . » 24,750
185. sott. art Ditonno Domenico, n. il 20-10-1940 . » 24,733
186. ten. ftr. Di Bernardo Ezio. n. il 14-4-1939 . . » 24,716
187. sott. ftr. Fugallo Antonio, n. il 20-10-1942 . » 24,716
188. ten. ftr. Sabbatini Antonio, n. il 19-8-1941 . » 24,716
189. sott. ftr. Salvione Domenico, n. il 7-8-1938 . » 24,716
190. ten. ftr. Soro Luciano, n. il 14-5-1940 . » 24,700
191. sott. ftr. Di Pasquale Vittorio, n. il 30-4-1937 . » 24,683
192. sott. art. Ganci Vincenzo, n. il 22-3-1942 . . » 24,683
193. sott. ftr. Leoncini Lorenzo, n. il 23-4-1943 . » 24,650
194. sott. ftr. Pennisi Anselmo, n. il 5-4-1939 . . » 24,650
195. sott. art. Belluomini Carlo, n. il 20-2-1944 . . » 24,600
196. ten. art. Piccotti Giampiero, n. l'8-5-1936 . . » 24,583
197. sott. ftr. Casu Gian Pietro, n. il 24-6-1944 . . » 24,550
198. ten. ftr. Petitto Alessandro, n. il 18-1-1937 . . » 24,550
199. sott. cav Russo Giacomo, n. il 26-9-1944 . . » 24,550
200. sott. ftr. Bruschi Claudio, n. il 4-8-1941 . . » 24,516
201. ten. ftr. Cirillo Franco, n. il 13-12-1940 . » 24,483
202. sott. ftr Vadalà Giuseppe, n. il 20-4-1945 . » 24,483
203. sott. ftr. Begliuti Vittorio, n. il 2-12-1941 . . » 24,450
204. sott. ftr. Olivieri Renato, n. il 7-7-1940 . » 24,450
205. sott. ftr. Lombardi Rosario, n. il 22-10-1942 . » 24,383
206. sott. ftr. Presicci Salvatore, n. il 2-9-1943 . . » 24,383
207. sott. art. Vargiu Antonio, n. il 17-4-1942 . . » 24,366
208. sott. ftr. Troisi Emidio, n. il 21-11-1942 . . » 24,350
209. sott. ftr Mincione Gabriele, n. il 13-1-1943 » 24,250
210. sott. ftr. Dello Russo Francesco, n. il 4-10-1944 » 24,150

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, i seguenti candidati nell'ordine appresso indicato:

1. ten. genio Cavataio Vincenzo . . . . punti 27,366
2. ten.art. Caccialupi Bruno . . . . » 26,883
3. sott. art De Stefano Giuseppe . . . . » 26,850
4. sott. ftr. Amodeo Vincenzo . . . . » 26,833
5. ten. art. Pizzotti Luigi . . . . » 26,766
6. sott. ftr. Antonicelli Michele . . » 26,600
7. ten. art. Cionci Massimo, n. il 12-11-1935 . . » 26,550
8. ten. art. Crotti Lorenzo, n. l'11-10-1940 . . » 26,550
9. sott. ftr. Russo Domenico, n. l'1-11-1939 . » 26,516
10. ten. ftr. Di Vito Antonio, n. il 9-1-1940 . » 26,516
11. sott. art. Parisotto Vittorio, n. il 14-6-1940 . » 26,500
12. sott. ftr. Da Lio Danilo, n. il 3-2-1944 . » 26,500
13. ten. ftr. Coppola Antonio . . . » 26,416
14. sott. genio Colarusso Antonio . . . . » 26,383
15. ten. ftr. Rezzoagli Mario . . » 26,366
16. ten. art. D'Angelo Romolo, n. il 14-7-1936 . » 26,350
17. ten. ftr. Di Rosalia Giuseppe, n. il 6-4-1941 . » 26,350
18. sott. art Bergagnini Fulvio, n. il 3-11-1940 . » 26,316
19. ten. ftr. Sasso Antonio, n. il 9-6-1941 . » 26,316
20. ten. genio Fasano Bartolomeo, n. il 20-12-1937 » 26,300
21. ten. ftr. Marino Cerrato Antonio, n. l'8-7-1941 » 26,300
22. ten. ftr. Tateo Emilio, n. il 14-1-1938 . . » 26,283
23. ten. ftr. Cannizzaro Leonardo, n. il 9-7-1939 . » 26,283
24. sott. ftr. Pacioni Gabriele » 26,266
25. ten. ftr. Errante Ugo, figlio inval. per servizio » 26,250
26. ten. art. Canistro Antonino, n. il 29-1-1935 . » 26,250
27. ten. ftr. Cerbo Giovanni, n. l'1-10-1939 . . » 26,250
28. sott. art Minissi Luigi . . . . » 26,216
29. sott. art. Erzeg Bruno . . . » 26,200
30. sott. genio Lombardi Raffaele . . » 26,166
31. ten. ftr. Di Tirro Antonio, n. il 29-9-1938 . . » 26,150
32. ten. ftr. Astuto Franco, n. il 13-4-1940 . » 26,150
33. sott. ftr. Leporatti Pier Primo, n. il 30-12-1941 » 26,150
34. ten. genio Manso Lino, n. il 10-9-1940 . . » 26,100
35. sott. art Petrucci Roberto, n. l'11-9-1940 . . » 26,100
36. ten. ftr. Valiserra Giovanni, n. l'8-10-1938 . . » 26,083
37. sott. art. Tomaiuolo Oronzo, n. l'1-1-1942 . . » 26,083
38. ten. ftr. Cosner Benedetto, n. l'1-9-1939 . . » 26,066
39. sott. ftr. Gori Franco, n il 26-8-1940 . . . » 26,066
40. ten. ftr. Bartolozzi Mariano . . . » 26,050
41. sott. ftr. Romani Romolo, n. il 2-7-1940 . . » 26,033
42. ten. genio Gerunda Ugo, n. il 5-5-1942 . . » 26,033
43. ten. art. Tomassetti Sergio . . » 25,983
44. ten. ftr. Luisi Vito » 25,966
45. ten. ftr. Vallascas Giuseppe, n. il 3-11-1938 . » 25,950
46. ten. art. Sabino Flaviano, n. il 5-5-1942 . . punti 25,950
47. sott. art. Di Stefano Francesco . . . . » 25,933
48. ten. art. Ricci Frabattista Ernesto . . . » 25,916
49. sott. genio Paulone Carlo, n. il 30-8-1940 . . » 25,900
50. ten. art. Cervone Edmondo, n. il 28-8-1941 . » 25,900
51. ten. genio Todaro Angelo, n. il 26-10-1938 . . » 25,883
52. ten. ftr. Volo Liborio, n il 31-8-1940 . . . » 25,883
53. ten. ftr. Di Tria Francesco, n. il 15-7-1943 . » 25,883
54. ten. ftr. Marandino Franco . . . . . » 25,865
55. sott. ftr. Triaca Giuliano, n. il 21-3-1936 . . » 25,850
56. ten. ftr. Caruso Carlo, n. il 9-8-1939 . . . » 25,850
57. sott. ftr Di Pietro Antonio, n. il 12-6-1940 . » 25,850
58. ten. genio Cappabianca Romano . . . » 25,833
59. ten. ftr. Salemi Antonino . . . . . » 25,816
60. ten. ftr. Alberti Francesco . . . . . » 25,800
61. ten. art. Alidori Edo, n. il 14-8-1938 . . . » 25,783
62. sott. art. Stefani Giancarlo, n. il 21-10-1938 . » 25,783
63. ten. ftr. Muto Ettore, n. il 18-7-1941 . . . » 25,783
64. ten. ftr. Metalli Enrico, n. l'1-4-1940 . . . » 25,750
65. sott. ftr. Ladisa Nicola, n. il 21-10-1940 . . » 25,750
66. sott. ftr. Femia Domenico, n. il 21-3-1942 . . » 25,750
67. ten. genio De Cicco Vincenzo, figlio inv. guerra » 25,733
68. ten. ftr. Antoniotti Francesco, n. il 18-5-1935 . » 25,733
69. sott. ftr. Mazzanti Adolfo, n. il 28-12-1941 . . » 25,733
70. sott. ftr. Mazzolini Gilberto, n. il 17-10-1942 . » 25,733
71. ten. ftr. Palmisani Francesco, n. il 17-10-1937 . » 25,716
72. ten. ftr. Cordopatri Carlo, n. il 28-11-1939 . . » 25,716
73. ten. ftr. Felicetti Lucio, n. il 10-6-1942 . . » 25,716
74. ten. ftr. Sulsenti Giorgio, n. il 28-5-1937 . . » 25,700
75. ten. ftr. Grillo Giovanni, n. il 16-12-1939 . . » 25,700
76. ten. ftr. Di Maio Giuseppe, n. il 13-10-1941 . . » 25,700
77. sott. art. Apicella Luciano, n. il 17-2-1943 . . » 25,700
78. ten. cav. Roca Giuseppe, n. l'8-8-1939 . . . » 25,683
79. ten. ftr. Trinetti Vincenzo, n. il 28-8-1940 . . » 25,683
80. sott. art. Näglein Aldo, n. il 17-3-1941 . . . » 25,683
81. ten. ftr. Pavan Flavio, n. il 12-1-1943 . . . » 25,683
82. ten. art. D'Alessandro Iginio . . . . » 25,666
83. sott. art. Donati Fabrizio . . . . . » 25,650
84. ten. ftr. Andreotti Bruno, n. il 4-9-1937 . . » 25,633
85. ten. cav. Leganza Ernesto, n. il 15-10-1939 . . » 25,633
86. ten. ftr. Di Francesco Sergio, n. il 5-8-1937 . » 25,616
87. sott. ftr. Maccagnano Pietro, n. il 28-4-1941 . » 25,616
88. sott. ftr. Grilli Ciro . . . . » 25,600
89. sott. genio Garozzo Salvatore, n. il 17-6-1940 . » 25,583
90. sott. ftr. Mandato Fernando, n. il 13-3-1941 . » 25,583
91. ten. ftr. Todaro Angelo, profugo . . . » 25,566
92. ten. art. Ladisi Giuseppe, n. l'1-12-1935 . . » 25,565
93. ten. art. Boccasavia Benito, n. il 27-4-1937 . » 25,566
94. sott. ftr. Burgio Francesco, n. il 4-1-1938 . . » 25,550
95. ten. ftr. Damiani Enzo, n. il 21-2-1938 . . » 25,550
96. ten. genio Ventura Rino, n. il 2-1-1939 . . » 25,550
97. ten. art. Errani Enzo, n. il 19-11-1939 . . . » 25,550
98. sott. ftr. Costa Luciano, n. il 27-12-1939 . . » 25,550
99. ten. ftr. Pirrone Paolo, n. il 12-10-1941 . . » 25,550
100. ten. ftr. Divizia Antonio, n. il 13-6-1939 . . » 25,533
101. ten. ftr. Mirante Giuseppe, n. il 16-11-1939 . » 25,533
102. ten. art. Tatangelo Rocco, figlio inv. di guerra » 25,516
103. ten. genio Linardi Giampiero, n. il 30-9-1940 . » 25,516
104. sott. ftr. Keller Ivo, n il 26-10-1942 . . . » 25,516
105. sott. ftr. Pastorin Giancarlo . . . . . » 25,500
106. ten. ftr. Dicorato Umberto, n. il 12-9-1936 . . » 25,483
107. sott. ftr. Albertini Guido, n. il 5-3-1941 . . » 25,483
108. ten. ftr. Marotta Roberto, n. il 23-3-1941 . . » 25,483
109. ten. ftr. Alonge Pietro, n. il 18-9-1938 . . . » 25,466
110. sott. ftr. Alfredini Vittorio, n. il 5-1-1943 . . » 25,466
111. ten. ftr. Alemi Renzo, n il 10-8-1939 . . . » 25,450
112. ten. ftr. Piras Giovannino, n. il 7-9-1940 . . » 25,450
113. sott. ftr. Iannelli Vincenzo, ... » 25,433
114. ten. ftr. Di Maio Carlo . . . . . . » 25,416
115. ten. ftr. Rubera Sebastiano, orfano di guerra » 25,383
116. ten. cav. Boscaino Marino, n. il 27-11-1935 . . » 25,383
117. ten. art. Mechilli Angelo, n. il 6-2-1939 . . » 25,383
118. ten. art. Michelessi Guido, n. il 6-3-1940 . . » 25,383
119. sott. art. Donnini Giovanni, n. il 17-11-1940 . » 25,383

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi, nell'ordine appresso indicato:

1. sott. ftr. De Marchis Romualdo, n. il 18-4-1942 punti 25,383
2. sott. ftr. Valerio Eduardo Rosario, n. il 26 gennaio 1943 . . . . » 25,383

3. ten. art. Gagliardo Nicola . . . . . punti 25,366
4. sott. art. Giampietro Sante . . . » 25,350
5. ten. ftr. Maida Agostino Francesco, n. il 16 novembre 1939 . » 25,333
6. sott. art. Papa Renato, n. il 24-11-1940 . . » 25,333
7. ten. ftr. Perrotta Virgilio, n. il 23-1-1941 . . » 25,333
8. sott. art. Montinaro Antonio . . » 25,316
9. sott. art. Paini Enrico, n. il 15-12-1937 » 25,300
10. sott. genio Del Mestre Galliano, n. il 18-6-1943 » 25,300
11. sott. ftr. Barilari Litterio, n. il 28-10-1940 . » 25,283
12. sott. art. Balsamo Antonio, n. il 16-11-1943 . » 25,283
13. sott. art Stano Vito . . . » 25,233
14. ten. ftr. Sandonà Francesco . . . . » 25,216
15. ten. ftr. Schina Giulio Cesare . . » 25,200
16. ten. ftr. Botta Francesco, n. il 25-4-1941 . . » 25,183
17. sott. ftr Salvi Silvio, n. il 28-8-1941 . . » 25,183
18. ten. ftr. Domenis Sergio . . » 25,166
19. ten. ftr. Tesauro Cosimo, n. il 26-11-1938 . » 25,150
20. sott. art. Romiti Alberto, n. il 7-12-1940 . . » 25,150
21. sott. ftr. Mandelli Claudio, n. il 21-9-1941 . . » 25,150
22. sot. art. De Crescenzo Guido, n. il 18-7-1936 . » 25,116
23. ten. art. Chierico Lorenzo, n. il 26-8-1938 . » 25,116
24. ten. ftr. Improta Giorgio, n. il 29-7-1939 . » 25,116
25. sott. ftr. Del Grosso Bartolomeo, n. il 22-9-1941 » 25,116
26. ten. art. Fronda Alfonso » 25,100
27. ten. ftr. Astuto Giuseppe » 25,083
28. ten. art. Portoghese Paolo, figlio inv. di guerra » 25,066
29. ten. genio Munno Giuseppe, n. il 9-9-1942 . . » 25,066
30. ten. ftr. Cicogna Giuseppe, n. il 4-9-1940 . . » 25,050
31. ten. genio Falone Alberto, n. il 31-10-1940 . . » 25,050
32. sott. ftr. Catania Mario, n. il 14-4-1941 . . » 25,050
33. sott. ftr. Amodio Alberto, n. il 21-3-1942 . . » 25,050
34. ten. ftr. Arena Vittorio, n. l'11-11-1936 . . » 25,016
35. ten. ftr. Rauso Antonio, n. il 30-6-1940 . . » 25,016
36. ten. ftr. Nicita Giuseppe, n. il 22-1-1941 . » 25,016
37. sott. ftr. Murri Benedetto, n. il 12-6-1941 . . » 25,016
38. sott. ftr D'Angelo Roberto . » 25,000
39. ten. ftr. Bottini Mario . . » 24,983
40. sott. art. Di Nardo Vito, n. il 1-7-1940 . . . » 24,950
41. ten. ftr. Bonifazi Giorgio, n. l'11-9-1940 . » 24,950
42. ten. ftr. Romano Pasquale, n. il 25-3-1941 . . » 24,950
43. sott. ftr Mariscotti Ferdinando, n. l'8-5-1942 . » 24,950
44. ten. art. Fabrizi Franco, n. il 23-4-1943 . . » 24,950
45. sott. genio Claps Angelo, n. il 17-12-1944 . » 24,950
46. sott. art. Arnone Artidoro Alberto, n. il 7-9-1939 » 24,916
47. sott ftr. D'Anna Mario, n. il 31-1-1941 . . . » 24,916
48. ten. ftr. Cannone Rodolfo, n. il 7-3-1941 . . » 24,916
49. sott. ftr. Iacchini Franco, n. il 15-6-1941 . » 24,916
50. sott. ftr. Gugliuzza Antonino, figlio inv. guerra » 24,883
51. ten. ftr. Brunetti Fiorenzo, n. il 22-10-1938 . » 24,883
52. sott. ftr. Fioretto Alberto, n. il 5-11-1938 . . » 24,883
53. sott. ftr. Bonavida Antonio, n. il 30-5-1942 . » 24,883
54. sott. ftr. Eboli Francesco, n. il 26-1-1939 . » 24,850
55. sott. ftr. Romaldini Giovanni, n. il 24-6-1942 . » 24,850
56. sott. ftr. Pellegrino Lorenzo, n. il 25-6-1942 . » 24,850
57. sott. ftr. Bortolotti Mariano . » 24,833
58. ten. ftr. Tartaglia Gian Francesco, n. il 9-4-1937 » 24,816
59. sott. ftr. Gorga Ivan, n. il 9-8-1939 . » 24,816
60. ten. art. Papucci Fernando, n. il 15-12-1935 . » 24,783
61. ten. ftr. Antonino Costantino, n. il 24-10-1938 . » 24,783
62. sott. art. Di Bella Pietro . » 24,766
63. sott. art. Avino Claudio, orfano di guerra, n. il 3-9-1939 » 24,750
64. sott. ftr. Scaranello Fabrizio, figlio invalido per servizio, n. il 29-1-1940 . . . . . » 24,750
65. ten. art. Sanna Bruno . . . . . » 24,750
66. sott. art. Ditonno Domenico . » 24,733
67. sott. ftr. Salvione Domenico, n. il 7-8-1938 . » 24,716
68. ten. ftr. Di Bernardo Ezio, n. il 14-4-1939 . . » 24,716
69. ten. ftr. Sabbatini Antonio, n. il 19-8-1941 . . » 24,716
70. sott. ftr. Fugallo Antonio, n. il 20-10-1942 . . » 24,716
71. ten. ftr. Soro Luciano . . » 24,700
72. sott. ftr. Di Pasquale Vittorio, n. il 30-4-1937 . » 24,683
73. sott. art. Ganci Vincenzo, n. il 22-3-1942 . . » 24,683
74. sott. ftr. Pennisi Anselmo, n. il 5-4-1939 . . » 24,650
75. sott. ftr. Leoncini Lorenzo, n. il 23-4-1943 . . » 24,650
76. sott. art. Belluomini Carlo . . » 24,600
77. ten. art. Piccotti Giampiero . . » 24,583
78. ten. ftr. Petitto Alessandro, n. il 18-1-1937 . » 24,550
79. sott. ftr. Casu Gian Pietro, n. il 24-6-1944 . . » 24,550
80. sott. cav. Russo Giacomo, n. il 26-9-1944 . . » 24,550
81. sott. ftr. Bruschi Claudio . . . . . . » 24,516
82. sott. ftr. Vadalà Giuseppe, figlio inv. serv. . punti 24,483
83. ten. ftr. Cirillo Franco . . . . . » 24,483
84. sott. ftr. Olivieri Renato, n. il 7-7-1940 . » 24,450
85. sott. ftr. Begliuti Vittorio, n. il 2-12-1941 . . » 24,450
86. sott. ftr Lombardi Rosario, n. il 22-10-1942 . » 24,383
87. sott. ftr. Presicci Salvatore, n. il 2-9-1943 . . » 24,383
88. sott. art. Vargiu Antonio . . . . . . » 24,366
89. sott. ftr. Troisi Emidio . . . . » 24,350
90. sott. ftr. Mincione Gabriele . . . . . . » 24,250
91. sott. ftr. Dello Russo Francesco . . . . » 24,150

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale ufficiale dell'Esercito.

Roma, addì 27 novembre 1967

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1967
Registro n. 138 *Difesa, foglio n.* 326

(132)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a ventuno posti di stenografo aggiunto in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1967, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami a ventuno posti di stenografo aggiunto in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1967, registro n. 30 Interno, foglio n. 119, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso, di cui sopra;

Considerata l'impossibilità, per sopraggiunti motivi di servizio, del dott. Giovanni Fortunati di partecipare ai lavori della predetta commissione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il dott. Filippo Pavone, direttore di sezione in servizio al Ministero, è chiamato a far parte della commissione giudicatrice del concorso, di cui alle premesse, in sostituzione del dott. Giovanni Fortunati.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 dicembre 1967

p. *Il Ministro*: SPASIANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *dicembre* 1967
Registro n. 34 *Interno, foglio n.* 42.

(936)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso per esami a dieci posti di vice ragioniere aggiunto in prova nel ruolo di ragioneria della carriera di concetto dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena.

Le prove scritte del concorso per esami a dieci posti di vice ragioniere aggiunto in prova nel ruolo di ragioneria della carriera di concetto dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena, bandito con decreto ministeriale 10 gennaio 1967, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, sito in via Girolamo Induno n. 4, nei giorni **6, 7 e 8** marzo 1968, alle ore 8.

(1102)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a centoventuno posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

Le prove scritte del concorso per esami a centoventuno posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione, indetto con decreto ministeriale 5 maggio 1967, avranno luogo nei giorni 4 e 5 marzo 1968, con inizio alle ore 8, presso le sedi e nei locali appresso indicati:

Pavia: Palazzo centrale università di Stato, piazza Leonardo da Vinci, per i candidati del Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria;

Padova: Palazzetto comunale dello sport, via Tiziano Aspetti (Arcella), per i candidati del Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Veneto;

Bologna: Sede E.N.A.L.C., piazza Galileo, 1, per i candidati della Emilia-Romagna e della Toscana;

Perugia: Palazzo E.N.A.L.C., via Annibale Vecchi, di fronte al n. civico 84, per i candidati dell'Umbria e della provincia di Viterbo, nonchè per quelli della provincia di Roma eccedenti la capienza del palazzo degli esami, le cui domande risultino pervenute il giorno 22 settembre 1967;

Pescara: Libera università abruzzese degli studi « Gabriele d'Annunzio », via Gramsci, per i candidati dell'Abruzzo e delle Marche;

Cagliari: Centro di formazione professionale I.N.A.P.L.I., via Is Mirionis, 195, per i candidati della Sardegna;

Rieti: Centro addestramento professionale E.N.A.P., via A. Fassini, 22, per i candidati della provincia di Rieti, nonchè per quelli della provincia di Roma eccedenti la capienza del palazzo degli esami, le cui domande risultano pervenute il giorno 21 settembre 1967;

Roma: Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, per i candidati della provincia di Roma, le cui domande risultano pervenute fino al giorno 20 settembre 1967;

Napoli: Istituto salesiano « E. Menichini », via Don Bosco, 8, per i candidati delle provincie di Napoli, Caserta, Benevento, Campobasso, Frosinone e Latina;

Salerno: Istituto magistrale « Regina Margherita », via G. Cuomo, 6, per i candidati delle provincie di Salerno, Avellino, Matera e Potenza;

Bari: Villaggio del fanciullo, piazza Giulio Cesare, 13, per i candidati della Puglia;

Reggio Calabria: Liceo ginnasio « Tommaso Campanella », via Tommaso Campanella, 27, per i candidati della Calabria;

Enna: Centro addestramento professionale E.N.C.I.P., via Nicosia, 2, per i candidati delle provincie di Agrigento, Caltanissetta, Enna e Ragusa;

Catania: Istituto salesiano « Sacro Cuore », via Barriera del Bosco, per i candidati delle provincie di Catania e Siracusa;

Messina: Istituto antoniano maschile « Cristo Re », via Circonvallazione, 89, per i candidati delle provincie di Messina, Palermo e Trapani.

I candidati dovranno presentarsi presso la sede indicata nelle lettere di convocazione, per sostenere le prove scritte di esame, alle ore 8 dei giorni 4 e 5 marzo 1968.

L'inizio effettivo di ciascuna delle prove scritte di esame previste dal bando di concorso è fissato alle ore 10,30.

(1185)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TRAPANI

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Trapani

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto del 24 agosto 1965, n. 5518, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esame, a posti di ostetrica condotta vacanti nei comuni di Campobello di Mazara, Erice, Marsala, Paceco e Santa Ninfa alla data del 30 novembre 1964;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto del 30 maggio 1966, n. 2932;

Accertata la regolarità degli atti relativi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 1296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate che hanno conseguito l'idoneità nel concorso di cui sopra:

1. Sant'Andrea Lucia . . . . . punti 80,268 su 120
2. Napoli Antonia . . . . . . » 78,582 »
3. Guarano Rosa . . . . . . » 72,997 »
4. Mezzo Aida . . . . » 67,785 »
5. Tranquillo Rosaria . . . . » 67,311 »
6. La Torre Angela . . . . . » 64,870 »
7. Cavasino Brigida . . . . . » 61,000 »
8. Bertuglia Vincenza . . . . » 58,575 »
9. Maltese Vincenza . . . . . » 58,000 »
10. Borruso Cosima . . . . . » 57,900 »
11. Giacalone Giuseppe . . . . » 54,995 »
12. Canonici Anna Maria . . . . » 54,700 »
13. Remigranti Maria . . . . . » 52,500 »
14. Mostacci Giuseppa . . . . . » 50,330 »
15. Mucaria Rosaria . . . . . » 47,310 »
16. Intorcia Rosaria . . . . . » 45,910 »
17. Pace Francesca . . . . . . » 45,115 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale e della prefettura di Trapani e dei comuni interessati.

Trapani, addì 10 gennaio 1968

Il medico provinciale: DI SALVO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del 24 agosto 1965, n. 5518, con il quale è bandito pubblico concorso, per titoli ed esame, a posti di ostetrica condotta vacanti nei comuni di Campobello di Mazara, Erice, Marsala, Paceco e Santa Ninfa alla data del 30 novembre 1964;

Visto il decreto n. 100 in data 10 gennaio 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee nel predetto concorso;

Visto le domande presentate dalle candidate medesime e l'indicazione delle sedi per le quali, in ordine di preferenza, hanno concorso;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le ostetriche sottosegnate, comprese nella graduatoria di cui in premessa, sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna indicata:

1) Sant'Andrea Lucia: Paceco (capoluogo);
2) Napoli Antonia: Marsale (frazione S. Leonardo-Birgi);
3) Guarano Rosa: Campobello di Mazara - condotta unica;
4) Mezzo Aida: Erice - frazione Napola;
5) Tranquillo Rosaria: Santa Ninfa - condotta unica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale e della prefettura di Trapani e dei comuni interessati.

Trapani, addì 10 gennaio 1968

Il medico provinciale: DI SALVO

(1041)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TORINO

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 50/4076 in data 31 dicembre 1966, con il quale venne indetto il pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1966;

Visto l'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, numero 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 8 del decreto presidenziale 23 ottobre 1963, numero 2211, che sostituisce l'art. 44 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e del prefetto nonchè le terne proposte dal competente organo di categoria e dai comuni interessati;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico indetto con decreto 31 dicembre 1966, n. 50/4076, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino, è costituita come segue:

Presidente:

Loreto dott. Giovanni, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Iliceto dott. Nicola, ispettore generale medico del Ministero della sanità;

Bonifacio dott. Antonino, direttore di sezione di prefettura;

Biancalana dott. prof. Luigi, docente in clinica chirurgica;

Pepino dott. prof. Luigi, primario medico ospedaliero;

Bardesono dott. Giacomo, medico condotto.

Segretario:

Valenti dott. Salvatore, consigliere di 1ª classe.

Le prove d'esame avranno inizio presso l'ufficio del medico provinciale di Torino non prima che siano trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Torino, addì 20 gennaio 1968

Il medico provinciale: GAGLIO

(883)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VITERBO

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Viterbo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 814, in data 8 marzo 1967, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Viterbo al 30 novembre 1966;

Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le terne proposte dall'Ordine dei medici della provincia e dai comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti a servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come segue:

Presidente:

Della Gatta dott. Riccardo, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Scrivano dott. Salvatore, direttore di sezione della prefettura di Viterbo;

Realmuto dott. Antonino, medico provinciale superiore;

De Antoni prof. dott. Vittorio, primario medico dell'Ospedale Grande degli infermi di Viterbo;

Manfredi prof. dott. Dante, primario chirurgo dell'Ospedale Grande degli infermi di Viterbo;

Brutti dott. Alberto, medico condotto del comune di Viterbo.

Segretario:

Ricci dott. Enzo, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice avrà sede in Viterbo e le prove di esame avranno luogo presso l'ospedale Grande degli infermi di Viterbo non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Viterbo e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Viterbo, della prefettura e dei comuni interessati.

Viterbo, addì 16 gennaio 1968

Il medico provinciale: CORDA

(943)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BERGAMO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bergamo

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3752 del 31 agosto 1967, con il quale è stata approvata, a seguito di ricorso straordinario al Capo dello Stato, la nuova graduatoria degli idonei per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia al 30 novembre 1959;

Visto il proprio decreto n. 3751 del 31 agosto 1967, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del suddetto concorso;

Constatato che il dott. Mario Vergine, dichiarato vincitore della condotta consorziale di Palosco - Mornico al Serio, con nota del 10 dicembre 1967 ha rinunciato all'accettazione della predetta sede consorziale;

Considerato che è necessario provvedere, per effetto della predetta rinuncia, alla nomina del concorrente che segue in graduatoria;

Visto l'ordine di preferenza dei concorrenti idonei;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e il regio decreto 11 marzo 1935, nonchè il regio decreto 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Alessandro Ferri, nato a Morengo (BG) l'8 settembre 1921 è dichiarato vincitore della condotta veterinaria consorziale di Palosco - Mornico al Serio.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Bergamo. nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Bergamo, all'albo della prefettura e dei comuni di Palosco e Mornico al Serio.

Bergamo, addì 22 gennaio 1968

Il veterinario provinciale: BALDUCCI

(944)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 20 dicembre 1967, n. 16.

Terzo provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1967.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 16 *gennaio* 1968)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione della entrata per l'esercizio finanziario 1967 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella *A*.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1967 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella *B*.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 20 dicembre 1967

Il Presidente della Giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

TABELLA *A*

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1967

Capitoli in aumento:

Cap. 11. — Compartecipazione al provento delle tasse automobilistiche (legge n. 49 di data 9 febbraio 1952)	L.	139.000.000
Cap. 12. — Compartecipazione all'addizionale di cent. 5 per ogni lira di tributi erariali, comunali e provinciali (reggio decreto 30 novembre 1937, n. 2145) . . .	»	82.364.000
Cap. 33. — Assegnazione della Regione per la concessione di contributi per promuovere e potenziare l'irrigazione (legge regionale 10 febbraio 1964, n. 6) . .	»	10.000.000
Cap. 38. — Assegnazione della Regione ai sensi della legge regionale 1° settembre 1962, n. 18 a favore della zootecnia	»	10.000.000
Cap. 42. — Assegnazione della Regione per la concessione di contributi per agevolare la costruzione, l'ammodernamento e la trasformazione di impianti funicolari di servizio pubblico (legge regionale 10 febbraio 1964, n. 7, e successive variazioni) . . .	»	13.000.000
Cap. 43. — Assegnazione della Regione per l'esecuzione del programma di opere pubbliche ai sensi della legge regionale 1° luglio 1963, n. 17, art. 16 . .	»	50.000.000
Cap. 44. — Assegnazione della Regione in base alla legge regionale 1° luglio 1963 n. 17, art. 7, per la concessione di contributi nella misura massima del 50 % previsti dall'art. 1 della legge regionale 30 maggio 1951 n. 3 . . .	»	50.000.000
Cap. 46. — Assegnazione della Regione ai sensi della legge regionale 25 agosto 1962 n. 14 (legge regionale 16 settembre 1967 n. 22)	»	850.000
Cap. 47. — Assegnazione della Regione per contributi in conto interessi per la realizzazione di insediamenti industriali (legge regionale 4 ottobre 1965 n. 11) (legge regionale 18 agosto 1967, n. 20)	L.	100.000.000
Cap. 66. — Interessi sulla giacenza di cassa a norma dei capitolati speciali per il servizio di ricevitoria e Cassa provinciale nel decennio 1964-1973	»	28.000.000
Totale capitoli in aumento	L.	483.214.600

Capitolo di nuova istituzione:

TITOLO IV. — Categoria II.

Cap. 119. — Contirbuto ministeriale per il completamento della strada La Villa - San Cassiano - Valparola (legge 22 luglio 1966, n. 614, art. 15) vedi uscite cap. 276-*bis*	L.	90.000.000
Totale maggiori e nuove entrate . . .	L.	573.214.600

TABELLA *B*

Variazioni allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1967

Capitoli in aumento:

Cap. 10. — Spese per il personale (art. 1) . .	L.	40.000.00
Cap. 14. — Indennità di buona uscita e di licenziamento al personale provinciale (artt. 125 e 126 legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6)	»	7.000.000
Cap. 26. — Spese varie d'ufficio	»	4.500.000
Cap. 77. — Fondo spese e contributi per la attività educativa in genere, contributi ad istituti scolastici di ogni grado, statali e privati, convitti di interesse provinciale	»	7.000.000
Cap. 79. — Fondo spese e sussidi per corsi di preparazione ed aggiornamento, per convegni di studio e viaggi di istruzione (di insegnanti delle scuole materne, elementari, medie pubbliche e private)	»	3.400.000
Cap. 90. — Spese per l'attività e manifestazioni culturali (legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7)	»	7.000.000
Cap. 102. — Contributo al fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori (legge provinciale dei lavoratori (legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9)	»	20.000.000
Cap. 103. — Quota di integrazione del fondo provinciale per l'istruzione professionale degli apprendisti del commercio, artigianato ed industria di cui all'art. 7 della legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3	»	16.400.000
Cap. 105. — Spese per l'istruzione professionale agricola e di economia domestica rurale comprese le spese per l'acquisto di materiale didattico, di macchine agricole a scopi didattici, per la ordinaria manutenzione ed il funzionamento dei convitti per i frequentanti i corsi professionali e le scuole professionali	»	22.000.000
Cap. 122. — Fondo per la esecuzione della legge provinciale sulla tutela del paesaggio (legge provinciale 24 luglio 1957, n. 8)	»	5.000.000
Cap. 148. — Spese per l'assistenza e l'educazione dei frenastenici recuperabili	»	6.500.000
Cap. 201. — Spese e contributi per l'incremento economico e della produttività e corsi di aggiornamento per operatori economici	»	4.000.000
Cap. 228. — Fondo di riserva per le assegnazioni deficienti di bilancio	»	17.560.000
Cap. 243. — Spese e contributi per la costruzione, gestione, acquisto terreni, ampliamento ed arredamento di edifici destinati all'istruzione professionale degli apprendisti (art. 6 legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3)	»	25.000.000
Cap. 245. — Spese per acquisto terreno, manutenzione, riattamento, completamento e arredamento per locali di corsi e scuole di agricoltura e di economia domestica, compresi i convitti annessi	»	10.880.000

Cap. 252. — Fondo per l'attuazione della legge urbanistica provinciale (legge provinciale 6 agosto 1963, n. 9 - piano provinciale di coordinamento - piani regolatori intercomunali e comunali) .	L.	15.000.000
Cap. 277. — Costruzione del laboratorio provinciale per prove sui materiali . . .	»	15.000.000
Cap. 281. — Fondo di pronto soccorso per danni causati da eventi di forza maggiore a famiglie di piccoli coltivatori diretti e loro associazioni	»	25.000.000
Cap. 303. — Spese per la concessione di contributi per promuovere e potenziare l'irrigazione (legge regionale 10 febbraio 1964, n. 6) .	»	10.000.000
Cap. 308. — Provvedimenti per il miglioramento zootecnico (legge regionale 1° settembre 1962, n. 18)	»	10.000 000
Cap. 312. — Spese per la concessione di concorsi in conto interessi a favore dei Comuni per la realizzazione di insediamenti industriali (legge regionale 4 ottobre 1965, n 11) (legge regionale 18 agosto 1967, n. 20) .	»	100.000.000
Cap. 313. — Spese per la concessione di contributi per agevolare la costruzione, l'ammodernamento e la trasformazione di impianti funicolari aerei di servizio pubblico (legge regionale 10 febbraio 1964, n. 6) .	»	13.000.000
Cap. 314. — Spese per la concessione di concorsi annui costanti per l'esecuzione di opere pubbliche a favore degli enti locali, di società cooperative e di altri enti, associazioni, comitati aventi finalità di pubblica utilità (legge regionale 1° luglio 1963, n. 17, art. 14) .	»	50.000.000
Cap. 315. — Spese per la concessione di contributi nella misura massima del 50 % della spesa riconosciuta ammissibile per l'esecuzione di opere pubbliche a favore dei comuni, amministrazioni separate, usi civici, vicinie, istituzioni di assistenza e beneficenza, nonchè società cooperative ed altri enti, associazioni e comitati aventi finalità di pubblica utilità (legge regionale 7 marzo 1963, n. 9 e 1° luglio 1963, n. 17, art. 17) .	»	50.000.000
Cap. 317. — Assegni ai ciechi civili e relative spese per accertamenti oculistici (legge regionale 25 agosto 1962, n. 14) (legge regionale 16 settembre 1967, n. 22)	»	850.000
Totale capitoli in aumento . . .	L.	485.090.000

Capitoli di nuova istituzione:

TITOLO I. — SEZIONE IV.

RUBRICA VIII — Categoria III

Cap. 172. — Saldo disavanzo della gestione 1966 della Colonia infantile provinciale di Riva s/ Garda (regio decreto 13 marzo 1928, n. 794) .	L.	4.624.600

TITOLO II. — SEZIONE I.

RUBRICA I. — Categoria VIII.

Cap. 233. — Acquisto terreno per parcheggio autoveicoli e spese accessorie	»	20.000.000

SEZIONE V. — RUBRICA I. — Categoria VIII.

Cap. 276-*bis*. — Spese per il completamento della strada La Villa - San Cassiano - Valparola (legge 22 luglio 1966, n. 614, art. 15) - vedi entrate cap. 119	»	90.000.000
Totale capitoli di nuova istituzione . . .	L.	114.624.600

Capitoli in diminuzione:

Cap. 149. — Contributi per il mantenimento dei frenastenici irrecuperabili	L.	4.500.000
Cap. 160. — Spese per l'assistenza e l'educazione dei sordomuti	»	1.000.000
Cap. 210. — Salari e contributi previdenziali ed assistenziali per il personale cantoniere (legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6), art. 1	»	20.000.000
Cap. 262. — Contributo alla Colonia infantile di Miralago per l'acquisto di vestiario ai bambini ricoverati bisognosi della provincia di Bolzano .	»	1.000.000
Totale capitoli in diminuzione . . .	L.	26.500.000

RIEPILOGO TABELLA *B*

Totale capitoli in aumento	L.	485.090 000
Totale capitoli di nuova istituzione	»	114.624.600
Totale aumenti . . .	L.	599.714.600
Totale capitoli in diminuzione	»	26.500.000
Totale . . .	L.	573.214.600

(951)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.